

# L'INCRIMINAZIONE CHE NON C'È: IL LAVORO FORZATO

di Sergio Seminara

*Il saggio ha ad oggetto il divieto di lavoro forzato od obbligatorio, che a livello sovranazionale è sancito insieme ai divieti di schiavitù e servitù e invece risulta assente nel nostro sistema penale, che pure sanziona le violazioni del divieto di schiavitù e servitù. Al fine di stabilire se realmente si tratti di una lacuna normativa, si procede a una ricostruzione dei contenuti dei divieti nella giurisprudenza della Corte Edu, anche mediante l'esame di tre casi particolarmente emblematici, e quindi si passa all'analisi del diritto interno, ove il lavoro forzato assume rilievo come forma specifica di servitù. La conclusione è che effettivamente risulta necessaria un'espressa incriminazione del lavoro forzato.*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I divieti di schiavitù, servitù e lavoro forzato od obbligatorio tra la Convenzione di Ginevra del 1926 e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. – 3. Un'illustrazione del problema attraverso tre casi emblematici. – 4. La definizione di schiavitù e servitù attraverso la Corte europea dei diritti dell'uomo. – 4.1. La definizione del lavoro forzato od obbligatorio nella giurisprudenza della Corte Edu e nell'elaborazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro. – 5. La repressione del lavoro forzato nel nostro codice penale. – 6. La rilevanza del lavoro forzato nell'ordinamento italiano alla luce dei tre casi emblematici. – 7. Lavoro forzato e sfruttamento del lavoro *ex art. 603-bis c.p.*: le conseguenze della norma che non c'è. – 8. Linee conclusive della ricerca. – 9. Sulla fusione tra schiavitù e servitù. – 10. La necessità di una tipizzazione del lavoro forzato. – 11. Un possibile modello di fattispecie penale.

## 1. Introduzione.

Il nostro codice penale prevede nell'art. 600 i delitti di schiavitù e servitù e nell'art. 603-bis il delitto di sfruttamento del lavoro, minacciando per i primi la reclusione da otto a venti anni e per il terzo la reclusione da uno a sei anni. A livello sovranazionale, invece, i divieti di schiavitù e servitù risultano equiparati a quello di lavoro forzato od obbligatorio: così è nell'art. 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nell'art. 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nell'art. 8 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966.

Il quesito che ne deriva è se, nell'ordinamento italiano, il reato di sfruttamento del lavoro trovi piena corrispondenza nel divieto di lavoro forzato od obbligatorio; ove la risposta fosse positiva, si tratterebbe di comprendere le ragioni della disparità sanzionatoria rispetto alle incriminazioni della schiavitù e della servitù. Qualora invece la soluzione fosse negativa, anche rispetto alla fattispecie di riduzione in servitù, diverrebbe necessario un intervento del nostro legislatore: non solo a causa dell'estrema lesività dei fatti in esame per la dignità e l'integrità fisica e mentale di vittime vulnerabili,

ma pure perché la Corte Edu da tempo afferma che i divieti di schiavitù, servitù e lavoro forzato od obbligatorio implicano obblighi di astensione a carico dei consociati e obblighi positivi di intervento da parte degli Stati sul piano della previsione legale, dell'accertamento probatorio, della repressione e dell'assistenza alle vittime <sup>1</sup>.

Illustrato così lo scopo del presente lavoro, sul piano metodologico esso ha inizio con una breve esposizione dei divieti convenzionali di schiavitù, servitù e lavoro forzato od obbligatorio; subito dopo si procederà a illustrare tre casi concreti, rappresentativi di situazioni ricorrenti nella realtà e quindi verrà analizzata la giurisprudenza in materia della Corte Edu. Come ultimo passaggio, verificata la rilevanza di quei casi alla stregua della nostra legislazione, si tenterà di rispondere al quesito dal quale siamo partiti, se cioè il lavoro forzato od obbligatorio sia incriminato dal codice penale italiano.

## **2. I divieti di schiavitù, servitù e lavoro forzato od obbligatorio tra la Convenzione di Ginevra del 1926 e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

La nostra ricostruzione inizia dalla Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926 sulla schiavitù: non perché si tratti del primo atto intervenuto sul tema – al contrario, erano già stati stipulati numerosi precedenti accordi <sup>2</sup> –, ma perché da quell'accordo ha preso avvio, a livello internazionale, la vigente trama normativa.

Nell'art. 1 la schiavitù viene espressamente definita come «lo stato o la condizione di persone su cui sono esercitati alcuni o tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà». La formula è sibillina, poiché il richiamo ai diritti proprietari evoca un'accezione giuridica, mentre la menzione congiunta di «stato» e «condizione» attribuisce rilievo anche alla dimensione fattuale <sup>3</sup>. Il divieto di una schiavitù sia di diritto che di fatto avrebbe rivestito un ruolo propulsivo fondamentale, ma venne

---

<sup>1</sup> In particolare, la Corte Edu distingue obblighi di predisposizione di una cornice legislativa sul piano sia penale che amministrativo, obblighi di adozione di misure protettive in favore delle vittime, obblighi di indagine e di tipo processuale: vd. sez. V, 7 ottobre 2021, Zoletic e altri v. Azerbaijan, n. 20116/12, § 180; Id., sez. IV, 5 luglio 2021, V.C.L. e A.N. v. Regno Unito, nn. 77587/12 e 74603/12, § 150 ss.; Id., Grande Camera, 25 giugno 2020, S.M. v. Croazia, n. 60561/14, § 304 ss.; Id., sez. I, 18 luglio 2019, T.I. e altri v. Grecia, n. 40311/10, § 135 ss.; Id., sez. IV, 17 aprile 2017, J. e altri v. Austria, n. 58216/12, § 106 s.; Id., sez. IV, 3 settembre 2013, Kawogo v. Regno Unito, n. 56921/09; Id., sez. IV, 13 novembre 2012, C.N. v. Regno Unito, n. 4239/08, § 66 ss.; Id., sez. V, 11 ottobre 2012, C.N. e V. v. Francia, n. 67724/09, § 69; Id., sez. I, 10 maggio 2010, Rantsev v. Cipro e Russia, n. 25965/04, § 284 ss.; Id., sez. II, 26 luglio 2005, Siliadin v. Francia, n. 73316/01, § 112. In dottrina, tra gli altri, AICHELE (2022), p. 121 ss.; BARENTSEN (2023), p. 397 ss.; BUNGENBERG (2020), p. 416 s.; JOVANOVIĆ (2023), p. 95 ss.; PISILLO MAZZESCHI (2023), p. 209 ss.; RONC (2020), p. 260 ss.; STOYANOVA (2017), p. 319 ss.

<sup>2</sup> Una rapida indicazione è in PISILLO MAZZESCHI (2023), p. 4; vd. pure il Preambolo della Convenzione di Ginevra del 1926 e, anche per la storia che segue, la ricostruzione operata in INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE (2007), p. 4 ss.

<sup>3</sup> Per la ricostruzione che segue risultano fondamentali ALLAIN (2015), pp. 159 ss., 297 ss., 399 ss.; ID. (2009), p. 239 ss.; ALLAIN e HICKEY (2012), p. 915 ss.; STOYANOVA (2017), p. 194 ss. Sia consentito pure il rinvio a SEMINARA (2022), p. 5 ss. e ivi ulteriori indicazioni.

immediatamente neutralizzato dall'accoglimento dell'interpretazione restrittiva, ancorata esclusivamente alla prospettiva giuridica.

Le ragioni di questa scelta sono presto dette. Dietro l'unanime ripudio della schiavitù proclamato dall'art. 1 – invero agevolato dal suo definitivo tramonto nel significato allora dominante, riferito al fenomeno del traffico e dell'impiego di schiavi africani in America – stava l'interesse degli Stati coloniali a continuare nelle pratiche di sfruttamento delle popolazioni indigene. A questo scopo, mentre si affermavano solennemente «la prevenzione e la soppressione della vendita degli schiavi» e, in forma più cauta, «la completa abolizione della schiavitù in tutte le sue forme progressivamente e per quanto possibile» (art. 2), la nozione restrittiva di quest'ultima consentiva di distinguerla dal lavoro forzato od obbligatorio, del quale allo stesso tempo si intendeva sancire la legittimazione.

La distinzione tra i due concetti era proclamata dall'art. 5, che esordiva con il riconoscimento delle «gravi conseguenze» che può avere il ricorso al lavoro forzato od obbligatorio, con il conseguente impegno degli Stati a prevenire il suo «sviluppo in condizioni analoghe alla schiavitù». Il discrimine così operato tra i due fenomeni era propedeutico al pieno riconoscimento del lavoro forzato od obbligatorio per fini di pubblica utilità; quanto al lavoro coatto a scopi privati, gli Stati si impegnavano «progressivamente e al più presto possibile per porre fine alla pratica», comunque ammettendola in via eccezionale, con l'obbligo di un'adeguata remunerazione e il divieto di allontanamento dei lavoratori dal luogo di loro residenza. La disciplina trovava il suo coronamento nell'ultima parte dell'art. 5 che, al fine di evitare ingerenze esterne, stabiliva che «la responsabilità di ogni ricorso al lavoro forzato od obbligatorio resterà affidata alla competenza delle autorità centrali del territorio interessato».

In sostanza, la nozione di lavoro forzato od obbligatorio venne coniata per legittimare forme di schiavitù temporanea e la distinzione tra scopi pubblici sempre consentiti e scopi privati, eccezionalmente ammessi, traeva giustificazione dal fatto che ampia parte del lavoro era imposto ai nativi delle terre africane e orientali direttamente dagli Stati o da società private operanti per loro conto e quindi in grado di rivendicare la natura pubblica delle prestazioni. L'ammonimento, contenuto nell'art. 5, in ordine alle possibili degenerazioni del lavoro forzato in una condizione analoga alla schiavitù poteva allora intendersi come una proclamazione della sua originaria liceità anche morale, se praticato per fini di pubblica utilità, cioè coincidenti con quelli degli Stati. Come si vede, dietro l'umanitarismo di facciata si celava il trionfo dell'ipocrisia.

Di lì a quattro anni, il 28 giugno 1930, viene adottata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), fondata nel 1919, la Convenzione n. 29, come si dirà più avanti tuttora fondamentale in materia. Rispetto al testo del 1926 il divario è evidente sul piano prescrittivo, stabilendo l'art. 1 l'impegno degli Stati «a sopprimere l'uso del lavoro forzato od obbligatorio sotto qualsiasi forma, nel più breve tempo possibile». In realtà, però, il divieto è formulato in termini assoluti e immediati solo per il lavoro di fonte e a profitto privato, mentre quello di natura pubblica risulta consentito in via transitoria in casi eccezionali di pubblico interesse e purché presidiato dai medesimi diritti riconosciuti ai lavoratori liberi e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni l'anno.

A questo punto si realizza una netta divisione tra le strade della coppia schiavitù-servitù e quelle del lavoro forzato od obbligatorio. Quando, a distanza di trent'anni, si torna sul testo della Convenzione del 1926 con una Convenzione supplementare, stipulata a Ginevra il 7 settembre 1956, il tema è costituito dalla soppressione di una serie di istituzioni e pratiche, «siano o no rientranti nella definizione di schiavitù di cui all'articolo 1 della Convenzione» precedente. Così, lasciando consapevolmente irrisolto il problema definitorio, con tutte le sue incertezze relative alle accezioni giuridica e fattuale, si vietano ulteriori condotte «assimilabili alla schiavitù», come afferma il titolo della Convenzione, riferite dall'art. 7 alla «persona di condizione servile»<sup>4</sup>; l'utilizzo del termine «servitù» dovrebbe valere a mantenere il distacco dalla schiavitù – così definitivamente consegnata alla dimensione giuridica –, sebbene l'adozione del metodo descrittivo, riferito a specifiche ipotesi, apra la strada a interpretazioni analogiche che, a causa dell'assenza di un denominatore comune tra i casi tipizzati, si sarebbero svolte all'interno di percorsi autonomi.

Neppure un cenno è invece dedicato al lavoro forzato od obbligatorio, già disciplinato dalla Convenzione OIL del 1930, la cui caratterizzazione in senso pubblicistico accentua la distanza dalla schiavitù e dall'appena coniata nozione di servitù, entrambe proiettate su una dimensione interpersonale, nella quale risultano irrilevanti distinzioni proiettate sugli scopi pubblici o privati.

Invero, la Convenzione del 1956 interveniva su una realtà profondamente mutata rispetto al 1926, ove il declino del colonialismo privava di attualità il fenomeno della schiavitù, mentre il lavoro forzato aveva assunto nuovi significati – proiettati su scopi di sterminio, ideologici, politici, economici o militari – attraverso le esperienze praticate dalla Germania<sup>5</sup> e dal Giappone durante il secondo conflitto mondiale e negli anni successivi dalla Russia.

Nel quadro di una tutela rafforzata dell'individuo rispetto ai più gravi fenomeni aggressivi consegnati dalla storia trova dunque spiegazione la scelta della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), firmata a Roma il 4 novembre 1950, di comprendere all'interno della stessa norma la «Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato»: l'art. 4 sancisce nel comma 1 che «Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù» e nel comma 2 che «Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio». La soluzione di accostare all'interno di una medesima disposizione fatti contigui, accomunati dalla loro estrema carica offensiva verso la dignità umana ma dei quali si preferisce evitare una qualsiasi definizione, è integrata da due correttivi.

Il primo ha trovato fin dall'inizio espressione nello stesso art. 4, che evita di allineare perfettamente i tre divieti appena riferiti: per quanto – sulla base di un comune

---

<sup>4</sup> In particolare si trattava della servitù per debiti, della servitù della gleba, del matrimonio forzoso, della cessione a terzi della donna o della vedova o del minore di diciotto anni contro la sua volontà. Sul passaggio dalla Convenzione del 1926 alla Convenzione OIL del 1930 vd. ALLAIN (2015). p. 363 ss.

<sup>5</sup> Sotto il nazionalsocialismo tedesco il lavoro forzato venne praticato su ampia scala (per una ricostruzione cfr. BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN (2023), p. 13) e si spiega così il suo espresso divieto nell'art. 12 *Grundgesetz* della Repubblica federale tedesca.

riconoscimento – siano tutti dotati del carattere di *ius cogens*, da un lato il successivo art. 15, nell’ammettere eccezionalmente una deroga agli obblighi convenzionali «in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione», espressamente esclude solo il comma 1 dell’art. 4; dall’altro lato, i divieti di schiavitù e servitù sono sanciti in forma assoluta, mentre il divieto di lavoro forzato od obbligatorio è integrato dal comma 3 dello stesso art. 4, che enuncia quattro casi di esclusione. Pur ammettendo, alla luce di un consolidato orientamento della Corte Edu, che le ipotesi previste dal comma 3 non valgono a limitare l’operatività del divieto, ma al contrario mirano a definirlo dall’interno attraverso l’indicazione di casi estranei in quanto stabiliti nell’interesse collettivo o per ragioni di solidarietà o in conformità al corso ordinario della vita e degli affari <sup>6</sup>, appare netta la differenza tra la radicale proibizione di schiavitù e servitù e il divieto di lavoro forzato od obbligatorio.

Il secondo correttivo, discendente dalla recente evoluzione storica, ha ad oggetto l’assenza nell’art. 4 del divieto di tratta, che della schiavitù, servitù e lavoro forzato costituisce assai spesso l’antefatto e il veicolo: di tale lacuna si è fatta carico la Corte Edu, che all’interno della stessa disposizione ha inserito in via esegetica il traffico di esseri umani <sup>7</sup>.

### 3. Un’illustrazione del problema attraverso tre casi emblematici.

Finora abbiamo descritto l’evoluzione del quadro normativo in ambito sovranazionale. Al fine di conferire una dimensione concreta al problema relativo all’assenza nel nostro ordinamento di un’espresa incriminazione del lavoro forzato od

---

<sup>6</sup> La Corte Edu considera i commi 2 e 3 dell’art. 4 come una fattispecie unitaria, ove il comma 3 – inteso attraverso un principio di ragionevolezza legato a principi di interesse generale, solidarietà sociale e corso ordinario dei rapporti economici – funge da strumento interpretativo del comma 2: Id., sez. IV, 5 gennaio 2016, Radi e Gherghina v. Romania, n. 34655/14, § 25; Id., sez. III, 9 febbraio 2016, Meier v. Svizzera, n. 10109/14, § 65; Id., sez. I, 19 ottobre 2015, Chitos v. Grecia, n. 51637/12, § 80; Id., sez. II, 18 gennaio 2012, Graziani-Weiss v. Austria, n. 31950/06, § 37; Id., Grande Camera, 7 luglio 2011, Stummer v. Austria, n. 37452/02, § 120; Id., sez. III, 28 giugno 2011, Mihal v. Slovacchia, n. 31303/08, § 64; Id., sez. V, 14 settembre 2010, Steindel v. Germania, n. 29878/07; Id., Grande Camera, 23 novembre 1983, van der Mussele v. Belgio, n. 8919/80, § 38; Id., 18 luglio 1994, Karlheinz Schmidt v. Germania, n. 13580/88, § 22. Ampiamente, in proposito, AICHELE (2022), p. 116 ss.; BARENTSEN (2023), p. 395 ss.; BUCKLEY *et al.* (2022), p. 87 s.; BUNGENBERG (2020), p. 420 s.; MANES e CAIANIELLO (2020), p. 208 s.; MARAUHN (2022), p. 654 s.; STOYANOVA (2017), p. 260 ss.; TRIPODINA (2012), p. 92 ss.

<sup>7</sup> Tale interpretazione – ispirata soprattutto dal Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani (Palermo, 12 dicembre 2000) e dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Varsavia, 16 maggio 2005) – venne compiuta per la prima volta in Corte Edu, sez. I, 10 maggio 2010, Rantsev v. Cipro e Russia, n. 25965/04, § 277 ss., e ha poi trovato numerose conferme: da ult. Id., sez. V, 7 ottobre 2021, Zoletic e altri v. Azerbaijan, n. 20116/12, § 154; Id., sez. IV, 5 luglio 2021, V.C.L. e A.N. v. Regno Unito, nn. 77587/12 e 74603/12, § 148 ss.; Id., Grande Camera, 25 giugno 2020, S.M. v. Croazia, n. 60561/14, § 286 ss.; Id., sez. I, 18 luglio 2019, T.I. e altri v. Grecia, n. 40311/10, § 134; Id., sez. IV, 17 aprile 2017, J. e altri v. Austria, n. 58216/12, § 104. In argomento, per tutti, RONC (2020), p. 256 ss.

obbligatorio, procediamo qui di seguito a illustrare tre casi, i primi due giudicati dalla Corte Edu e il terzo dall'Alta Corte australiana.

(a) Il caso *Siliadin v. Francia*.

Nel gennaio 1994 una minorenni togolese di nome Siliadin giunge in Francia con l'impegno, assunto dal padre, che fino all'estinzione del debito essa avrebbe vissuto e lavorato come domestica presso una donna che aveva sostenuto le spese di viaggio e avrebbe provveduto alla sua regolarizzazione amministrativa e all'istruzione scolastica. Le cose vanno però diversamente: dopo qualche mese la donna, che si era appropriata del passaporto della giovane, cede quest'ultima a una giovane coppia di coniugi con figli, per la quale la ragazza comincia a lavorare a tempo pieno, per circa quindici ore quotidiane e senza riposo settimanale né retribuzione, dormendo su un materasso posto sul pavimento della stanza di un neonato, alla cui vigilanza notturna è adibita. La situazione, con un'interruzione di sei mesi, si protrae fino al luglio 1998, quando una vicina fa denuncia e determina così l'intervento della polizia.

Nel conseguente processo penale, il Tribunale di Parigi configura a carico dei coniugi il delitto di sfruttamento del lavoro previsto dall'art. 225-13 del codice penale francese, escludendo quello più grave di sfruttamento mediante assoggettamento (art. 225-14) a causa dell'assenza di condizioni di lavoro particolarmente vessatorie e lesive della dignità umana, e condanna i due coniugi a dodici mesi di reclusione e 100.000 franchi di multa. La sentenza era mite, ma la Corte di Appello va oltre, assolvendo gli imputati alla luce della relativa libertà di cui godeva la ragazza nell'espletamento dei servizi domestici – che comprendevano anche l'accompagnamento all'esterno dei figli della coppia – e il proscioglimento viene confermato dalla Cassazione<sup>8</sup>. Da qui il ricorso alla Corte Edu della ragazza, che lamenta di essere stata tenuta in una condizione di servitù, priva di documenti di identità, senza remunerazione, in uno stato di isolamento culturale, fisico e affettivo e nel costante timore di essere arrestata dalla polizia.

Dinanzi ai fatti riferiti, i giudici di Strasburgo accertano anzitutto se nella specie può ravvisarsi, ai sensi dell'art. 4 Cedu, un lavoro forzato, tale ritenendosi quello imposto con violenza fisica o psichica e sotto minaccia di una qualsiasi sanzione, così risultando contrario alla volontà della vittima e comunque privo di una sua spontanea adesione: tenuto conto dell'età della ragazza e delle condizioni in cui essa si era trovata a operare, la soluzione è positiva. Stabilita la configurabilità del lavoro forzato, la Corte esclude che la giovane fosse stata tenuta in condizioni di schiavitù, non essendo stati esercitati su di lei diritti proprietari che l'avessero ridotta a un oggetto, come richiesto dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1926; tuttavia viene ravvisata una servitù, intesa come costrizione non solo a prestare a terzi un determinato servizio, ma anche a vivere nella proprietà altrui nell'impossibilità di modificare la propria condizione. A tale proposito la decisione pone l'accento sulla vulnerabilità della vittima, minorenni, priva di risorse economiche, in stato di isolamento e timorosa di provvedimenti di polizia<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Un'attenta indagine sul sistema francese in materia è in CUCINOTTA (2022), p. 137 ss.

<sup>9</sup> Corte Edu, sez. II, 26 luglio 2005, *Siliadin v. Francia*, n. 73316/01, § 126.

Come si vede, i giudici compiono un accertamento graduale, che parte dal lavoro forzato come ipotesi base, si sposta sulla schiavitù come estremo opposto e approda alla servitù come figura intermedia. Conviene soffermarci sul punto.

Il trattamento della ragazza alla stregua di una “macchina da lavoro” era stato ritenuto estraneo alla schiavitù a causa dell’assenza di un esercizio di diritti dominicali: ciò dimostra come la Corte Edu intenda rimanere ferma alla nozione ricavata dalla Convenzione di Ginevra del 1926, evitando ogni suo aggiornamento. La qualificazione del fatto dapprima come lavoro forzato, a causa dell’assenza di volontarietà della prestazione lavorativa, e quindi come servitù, alla luce dello sfruttamento della vulnerabilità della vittima e della condizione esistenziale impostale, evidenzia una contiguità dei concetti di servitù e lavoro forzato od obbligatorio, tale da porre la prima come forma aggravata del secondo, elevato al rango di suo presupposto indefettibile.

Vedremo più avanti i profili critici di questa costruzione, successivamente ribadita dalla Corte in due casi analoghi <sup>10</sup>. Il dubbio, che conviene subito prospettare, è che essa non vada intesa come una generale definizione – questa sì aggiornata, al contrario della schiavitù – del fenomeno della servitù, risultando invece calibrata sulla particolare ipotesi della servitù domestica, desunta da una serie di fattori come l’obbligo di vivere nell’altrui domicilio, di prestare un lavoro privo di orario, ferie, riposo o adeguata retribuzione, il sequestro del passaporto e l’isolamento culturale, relazionale e affettivo della vittima. Proseguendo per questa via, occorrerebbe riflettere se i parametri appena riferiti ci consegnino della servitù domestica una nozione ancora più specifica, in quanto – unita agli elementi dell’inganno e della natura clandestina dell’immigrazione – modellata sul delitto di tratta in danno di immigrati clandestini.

Così dicendo, si affaccia l’ipotesi di una frantumazione del concetto di servitù, i cui confini restano netti rispetto alla schiavitù, intesa nel suo rigido significato, mentre appaiono fluidi – e comunque apprezzabili soprattutto sul piano quantitativo – in rapporto al fenomeno del lavoro forzato.

(b) *Il caso Chowdury e altri v. Grecia.*

---

<sup>10</sup> Cfr. Corte Edu, sez. V, 11 ottobre 2012, C.N. e V. v. Francia, n. 67724/09, riguardante il caso di due minorenni giunte in Francia dal Burundi, allora in preda a una guerra civile che aveva causato la morte dei loro genitori. Affidate a una coppia di connazionali, con esse imparentati, le due sorelle vennero caricate di lavori domestici quotidiani, senza retribuzione né giorni di riposo e con forti privazioni sul piano nutrizionale e igienico. Il destino delle ragazze è però diverso, poiché la più anziana prosegue nel lavoro domestico, mentre l’altra è mandata a scuola; a distanza di cinque anni dal loro arrivo in Francia prende avvio un’indagine di polizia che sfocerà nella condanna dei coniugi a un anno di reclusione, poi riformata in appello attraverso la condanna della sola donna per violenza aggravata. Come già avvenuto nel caso Siliadin, la Corte Edu prima accerta la configurabilità di un lavoro forzato (§ 70), pervenendo a una soluzione positiva solo per la sorella più anziana (§ 79), quindi ravvisa in danno di quest’ultima una servitù (§ 92). Vd. pure Corte Edu, sez. IV, 13 novembre 2012, C.N. v. Regno Unito, n. 4239/08, avente ad oggetto il ricorso di una ragazza giunta dall’Uganda nel Regno Unito e sottoposta a un continuo sfruttamento lavorativo; ad avviso dei giudici (§ 80), il reato di servitù domestica «implica un complesso insieme di dinamiche, che coinvolgono forme manifeste ma anche più sottili di coercizione ad adempiere». Cfr. infine Id., sez. IV, 3 settembre 2013, Kawogo v. Regno Unito, n. 56921/09, conclusasi con la cancellazione dal ruolo *ex art. 37 comma 1 Cedu*.

Quarantadue bengalesi, che si trovavano in Grecia senza permesso di lavoro, vengono reclutati per la raccolta delle fragole tra l'ottobre 2012 e il febbraio 2013. Le condizioni di lavoro si rivelano subito assai diverse da quelle pattuite: turni quotidiani fino a diciannove ore senza giorni di riposo, sotto il controllo di guardie armate, alloggi fatiscenti e privi di acqua e servizi igienici. Quel che è ancora peggio, alla scadenza stabilita i lavoratori non ricevono la retribuzione; costretti a proseguire il rapporto di lavoro per non perdere le spettanze maturate, in occasione di una loro protesta, il 17 aprile 2013, le guardie fanno fuoco ferendo gravemente ventuno tra i ricorrenti.

Portati a giudizio quattro imputati, la Corte di Assise di Patrasso dichiara l'insussistenza del delitto di tratta in quanto i lavoratori vivevano già in Grecia e del delitto di riduzione in servitù a causa dell'assenza di costrizioni nei loro confronti. La mite condanna per le lesioni cagionate non viene impugnata dalla Procura, sicché la sentenza diventa definitiva.

La decisione della Corte Edu rileva l'estrema durezza delle condizioni di lavoro, unite a vessazioni come la minaccia dell'integrale perdita della retribuzione in caso di interruzione del rapporto da parte dei lavoratori e ulteriormente connotate dalla situazione esistenziale di questi ultimi, costretti a vivere in un estremo degrado, sotto il costante pericolo di arresto e di espulsione in quanto privi sia del permesso di soggiorno che di mezzi economici. «Quando il datore di lavoro – afferma la sentenza – abusa del suo potere o trae profitto dalla situazione di vulnerabilità dei lavoratori al fine di sfruttarli, essi non hanno offerto volontariamente il proprio lavoro. L'iniziale consenso della vittima non è sufficiente a escludere la qualificazione di un lavoro come forzato»<sup>11</sup>. Assolutamente conseguenziale è dunque il riconoscimento che, all'inizio e nel corso della loro attività, i ricorrenti versavano in una condizione di vulnerabilità e che la minaccia della perdita della retribuzione escludeva ogni nota di volontarietà nelle loro prestazioni. Nei fatti di causa si configura dunque una violazione dell'art. 4 comma 2 Cedu a titolo di tratta di esseri umani e lavoro forzato. Per contro, alla luce del caso concreto, concernente lavoratori stagionali, viene esclusa la servitù, in quanto l'«elemento fondamentale» che la caratterizza rispetto al lavoro forzato od obbligatorio «consiste nel sentimento della vittima sull'immutabilità della propria condizione e sull'incapacità di un'evoluzione della situazione»<sup>12</sup>.

(c) *Il caso Wei Tang.*

Wei Tang è la tenutaria di un postribolo in Melbourne, che attraverso intermediari operanti in Thailandia ottiene la disponibilità di cinque ragazze a trasferirsi in Australia per esercitare presso di lei la prostituzione. Le ragazze, che già praticavano tutte la stessa attività, prima del viaggio vengono informate in merito ai loro futuri impegni lavorativi e al fatto che non avrebbero ricevuto alcuna retribuzione, salvo un

<sup>11</sup> Corte Edu, sez. I, 30 marzo 2017, Chowdury e altri v. Grecia, n. 21884/15, § 96. Per commenti alla pronuncia CALAFÀ (2019), p. 499 ss.; CORCIONE (2017), p. 516 ss.; GALLUCCIO (2017), p. 1196 ss.; RUSSO (2017), p. 835 ss.

<sup>12</sup> Corte Edu, sez. I, 30 marzo 2017, Chowdury e altri v. Grecia, n. 21884/15, § 99.



modesto peculio e la possibilità, un giorno della settimana, di trattenere parte degli incassi, fino al saldo del debito contratto per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute da Wei Tang; quest'ultima si obbliga invece a ospitare le ragazze e a provvedere alle spese mediche. Iniziate le indagini di polizia, le ragazze confermano i termini dell'accordo liberamente stipulato, aggiungendo che due di esse avevano completato il pagamento e, come stabilito, continuavano a lavorare per propria scelta presso Wei Tang, con un diritto alla piena retribuzione. Dalle deposizioni emerge però che, al momento dell'accordo iniziale, le ragazze non conoscevano l'esatto importo del debito; durante il trasferimento in Australia, erano state "scortate" dai reclutatori e, all'arrivo, cedute a Wei Tang, che le aveva acquistate come fossero oggetti; sebbene fino all'integrale adempimento dell'obbligazione non si trovassero in uno stato di reclusione, le loro prestazioni lavorative erano state utilizzate dalla tenutaria senza alcun limite, venendo private dei passaporti e dei biglietti per il ritorno.

Wei Tang viene condannata a dieci anni di reclusione per riduzione in schiavitù. L'Alta Corte, confermando la sentenza, afferma che l'imputata aveva esercitato poteri proprietari sulle ragazze, in proposito richiamandosi alle norme del codice penale australiano, alla Convenzione di Ginevra sulla schiavitù del 1926, allo Statuto di Roma sulla Corte penale internazionale, alle decisioni della Corte Edu e del Tribunale penale internazionale sulla ex Jugoslavia<sup>13</sup>.

Riepilogando, nel caso Siliadin è esclusa la schiavitù perché intesa come situazione giuridica caratterizzata dall'esercizio di diritti proprietari, configurandosi invece la servitù che, rispetto al lavoro forzato, presenta ulteriori note di sopraffazione psicologica sulla vittima; nel caso Chowdury viene ravvisato un lavoro forzato, sebbene connotato da livelli di estrema gravità e violenza e da un elevato grado di vulnerabilità delle vittime; infine, nel caso Wei Tang viene affermata la schiavitù sulla base di una serie di fattori attinenti alla causale del rapporto e a talune limitazioni della libertà delle vittime, che però avevano liberamente accettato l'attività lavorativa e non riferivano di avere subito particolari vessazioni e coercizioni.

#### **4. La definizione di schiavitù e servitù attraverso la Corte europea dei diritti dell'uomo.**

È giunto il momento di passare all'elaborazione concettuale del nostro tema di indagine, caratterizzato da una notevole fluidità dei termini che suggerisce una loro congiunta analisi.

Partendo dal concetto di schiavitù, abbiamo visto come esso sia inteso dalla Corte Edu nell'accezione tradizionale, riferita alla Convenzione di Ginevra del 1926 e legata all'esercizio del diritto di proprietà<sup>14</sup>; ciò spiega il motivo per cui finora i giudici di

---

<sup>13</sup> Così High Court of Australia 39, 28 agosto 2008, *The Queen v. Tang*. Cfr. ALLAIN (2015), p. 453 ss.; MCBETH *et al.* (2017), p. 83 ss.; STOYANOVA (2017), p. 241 ss.

<sup>14</sup> Corte Edu, sez. II, 26 luglio 2005, *Siliadin v. Francia*, n. 73316/01, § 122; si tratta di un assunto mai posto in dubbio dalla Corte, anche nel caso di matrimoni accompagnati dal versamento di denaro in favore del padre

Strasburgo non abbiano mai in concreto ravvisato una violazione del relativo divieto (e v'è da chiedersi se l'avrebbero configurata nel caso di Wei Tang).

La servitù si differenzia dalla schiavitù per l'assenza di esercizio di poteri proprietari sulla vittima; accanto a tale requisito negativo, recepito nella sua valenza formale, la distinzione rispetto al lavoro forzato od obbligatorio è colta in una limitazione della libertà «particolarmente grave» e accompagnata dalla coazione a prestare ad altri i propri servizi<sup>15</sup>. Fin qui, come si vede, la distinzione rispetto al lavoro forzato sembra presentare un'accezione esclusivamente quantitativa; a caratterizzare la servitù interviene però l'opinione rilasciata dalla Commissione europea nel caso van Droogenbroeck, in base alla quale servitù e lavoro forzato condividono «l'obbligo di fornire ad altri determinati servizi», ma in più «il concetto di servitù reca in sé l'obbligo per il "servo" di vivere nella proprietà altrui e l'impossibilità di modificare la propria condizione. A questo proposito la Commissione richiama specificamente l'art. 1 della Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù del 30 aprile 1956»<sup>16</sup>.

In sostanza, la servitù risulta costruita come una pratica distinta dalla schiavitù a causa della fonte e del titolo dei poteri esercitati sulla persona, e contigua al lavoro forzato od obbligatorio, del quale rappresenta una forma aggravata in quanto accompagnata da ulteriori restrizioni sulla vittima e dalla percezione della permanenza e non modificabilità del proprio stato. Nell'ambito di questa concezione graduale, il lavoro forzato od obbligatorio è dunque caratterizzato solo dall'attività o dal servizio coattivamente reso, cioè in assenza una volontaria adesione da parte dell'interessato e purché non ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 4 Cedu.

Il problema è costituito dalla totale disomogeneità di questi concetti di schiavitù, servitù e lavoro forzato od obbligatorio: il primo inteso nel senso più restrittivo, il secondo connotato da una particolare ricchezza di requisiti oggettivi e psicologici e il terzo, al contrario, ridotto ai suoi più elementari contenuti coercitivi. In una siffatta

---

della sposa (sul punto Id., sez. II, 31 luglio 2012, M. e altri v. Italia e Bulgaria, n. 40020/03, § 149; cfr. BUCKLEY *et al.* (2022), p. 83). Vd. pure Id., sez. I, 10 maggio 2010, Rantsev v. Cipro e Russia, n. 25965/04, § 276, che nel § 280 rileva come per il Tribunale penale internazionale per l'ex-Yugoslavia il moderno concetto di schiavitù si caratterizzi alla luce di fattori di controllo sulla libertà fisica dell'individuo e sulla sua psiche, delle misure prese per impedire o disincentivare tentativi di fuga, del controllo sulla sessualità e del lavoro forzato. Sulla definizione di schiavitù, tra gli altri, AICHELE (2022), p. 113 ss.; BARENTSEN (2023), p. 391 ss.; STOYANOVA (2017), p. 241 ss.; WEATHERBURN (2021), p. 99 ss.

<sup>15</sup> Per tutte Corte Edu, Grande Camera, 25 giugno 2020, S.M. v. Croazia, n. 60561/14, § 280; Id., sez. V, 11 ottobre 2012, C.N. e V. v. Francia, n. 67724/09, § 89; Id., sez. II, 31 luglio 2012, M. e altri v. Italia e Bulgaria, n. 40020/03, § 149; Id., sez. I, 10 maggio 2010, n. 25965/04, Rantsev v. Cipro e Russia, § 276; Id., sez. II, 26 luglio 2005, Siliadin v. Francia, n. 73316/01, § 123; Id., sez. III, 7 marzo 2000, Seguin v. Francia, n. 42400/98, § 4. Sulla definizione di pratiche analoghe alla schiavitù e di servitù, tra gli altri, AICHELE (2022), p. 114 ss.; BARENTSEN (2023), p. 391 ss.; RENUCCI (2021), p. 174 s.; RITTER (2015), p. 48 ss.; STOYANOVA (2017), pp. 201 ss., 251 ss.; WEATHERBURN (2021), p. 102 ss.

<sup>16</sup> *European Court of Human Rights, Series B. no. 44, Van Droogenbroeck case, Report of the Commission*, Strasbourg, Heymanns, 1985, p. 30, § 79. Il medesimo concetto si rinviene, ad es., in Corte Edu, sez. V, 11 ottobre 2012, C.N. e V. v. Francia, n. 67724/09, § 91 s.; Id., sez. II, 26 luglio 2005, Siliadin v. Francia, n. 73316/01, § 123 s.; Id., sez. III, 7 marzo 2000, Seguin v. Francia, n. 42400/98, § 4. Sul punto RENUCCI (2021), p. 174 s.

prospettiva, la servitù appare assai più vicina alla schiavitù che al lavoro forzato, come risulta dalla formulazione dell'art. 4 Cedu, nella quale peraltro si riflette la Convenzione di Ginevra del 1956, relativa a condotte «assimilabili alla schiavitù». L'opposta tendenza dei giudici di Strasburgo a costruire la servitù come forma aggravata del lavoro forzato sembra invece accentuare il parallelismo tra i due fenomeni, inquadrati su un piano fattuale e accomunati dalla costrizione e dallo sfruttamento di esseri umani.

Le medesime difficoltà di sistemazione possono esprimersi anche sotto una diversa visuale. Nella giurisprudenza della Corte Edu, sul piano oggettivo lavoro forzato e servitù sono potenzialmente coincidenti, poiché le modalità del lavoro, la vulnerabilità e l'isolamento della vittima, la limitazione della sua libertà di autodeterminazione e di movimento possono riscontrarsi in entrambe le situazioni. Ciò che risulta esclusivo della servitù è il sentimento della vittima sulla permanenza della propria condizione e sull'impossibilità di modificarla: come in un gioco di specchi, queste caratteristiche psicologiche rimandano però assai più alla schiavitù che al lavoro forzato, sebbene più volte la Corte Edu abbia insistito nel qualificare la servitù come una forma aggravata di lavoro forzato.

È sostenibile che la costruzione in esame dipenda dal vincolo esercitato sui giudici dalle Convenzioni di Ginevra del 1926 sulla schiavitù e del 1956 sulla servitù? La risposta sarebbe tendenzialmente positiva, se non fosse che la definizione della servitù come forma aggravata di lavoro forzato implica che ipotesi allora qualificate come servitù oggi, se non accompagnate dalla coazione a lavorare, ne sarebbero escluse: si pensi al matrimonio forzato, ma non si trascuri l'incerta collocazione della c.d. servitù per debiti, menzionata dalla Convenzione del 1956, trascurata dalla Corte Edu nel caso Siliadin e invece valorizzata dall'Alta Corte australiana come schiavitù.

La sensazione è che la giurisprudenza della Corte Edu si sia formata su casi specifici, che hanno indotto verso una definizione di servitù legata al lavoro forzato sul versante oggettivo e integrata da peculiari note psicologiche desunte dall'età della vittima, dal suo isolamento, dalla sua fragilità o vulnerabilità, dall'ignoranza della lingua, dall'incapacità di stabilire contatti con l'esterno, dal controllo su essa esercitato, dal sequestro dei documenti di identità. In sostanza, l'accento è stato posto su fattori certo altamente significativi, ma in prevalenza legati a persone provenienti da terre lontane e assoggettate ai loro sfruttatori per un tempo indefinito o comunque assai lungo, sotto l'esercizio di un costante controllo<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> A conferma di quanto osservato nel testo si consideri Corte Edu, sez. IV, 17 aprile 2017, n. 58216/12, J. e altri v. Austria, relativa al caso di tre donne filippine che tra il 2006 e il 2010 avevano lavorato come domestiche presso una famiglia di Dubai; tutte e tre riferivano del sequestro del passaporto all'inizio del rapporto lavorativo, di turni di lavoro estremamente pesanti, di forti restrizioni alla loro libertà, di continue minacce e violenze subite. Essendo riuscite a fuggire durante un viaggio della famiglia in Austria, la loro denuncia all'autorità giudiziaria non aveva sortito esito in quanto il giudice aveva dichiarato un difetto di giurisdizione, essendosi il reato svolto all'estero ad opera e in danno di stranieri. La Corte Edu, cui le donne si erano rivolte per ottenere la condanna dello Stato austriaco per omessa assistenza, ha escluso la violazione dell'art. 4 Cedu.

Breve: se è chiara l'influenza esercitata dalla tipizzazione della tratta di esseri umani, ne deriva una caratterizzazione della servitù forgiata su limitate tipologie di vittime.

*4.1. La definizione del lavoro forzato od obbligatorio nella giurisprudenza della Corte Edu e nell'elaborazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro.*

Spostiamo l'attenzione sul lavoro forzato od obbligatorio, rispetto al quale la Corte Edu assume come base interpretativa le Convenzioni dell'OIL, soprattutto la n. 29 del 1930 e la n. 105 del 1957<sup>18</sup>. Da questi atti conviene dunque cominciare l'esposizione.

La prima definizione, ancora assunta dai giudici di Strasburgo come punto di riferimento, è quella contenuta nell'art. 2 della Convenzione n. 29 dell'OIL, adottata il 21 giugno 1930<sup>19</sup>: «il lavoro forzato od obbligatorio indica ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente». Per comprendere il valore della formula riportata – e la sua distanza dalla Convenzione ginevrina del 1926 – occorre considerare che la Convenzione n. 29 chiedeva agli Stati membri di impegnarsi ad abolire nel più breve tempo possibile il lavoro forzato od obbligatorio, ammettendolo «solo per fini pubblici e a titolo eccezionale» e fissando di lì a cinque anni il termine per la decisione in merito alla sua definitiva soppressione (art. 1). Non vale osservare che la definizione dell'art. 2 recava con sé una serie di esclusioni legate al servizio militare, allo stato di detenzione legale, ai doveri civici e alle situazioni di emergenza e necessità, del tipo di quelle che sarebbero poi state previste dall'art. 4 comma 3 Cedu: ciò che importa è che, con un evidente realismo imposto dalla politica coloniale adottata a quel tempo in Africa, la Convenzione mirava a sopprimere in via immediata il lavoro forzato od obbligatorio «a vantaggio di privati, di imprese o di società private» (art. 4)<sup>20</sup>, attenuando il rigore e le iniquità di quello imposto dagli Stati attraverso la previsione di una serie di diritti minimi spettanti ai lavoratori e di un limite di durata, corrispondente a un massimo di sessanta giorni l'anno.

---

<sup>18</sup> Corte Edu, Grande Camera, 25 giugno 2020, S.M. v. Croazia, n. 60561/14, § 281; Id., sez. III, 9 febbraio 2016, Meier v. Svizzera, n. 10109/14, § 63 s.; Id., sez. IV, 5 gennaio 2016, Radi e Gherghina v. Romania, n. 34655/14, § 24; Id., sez. V, 11 ottobre 2012, C.N. e V. v. Francia, n. 67724/09, § 71; Id., sez. II, 18 gennaio 2012, Graziani-Weiss v. Austria, n. 31950/06, § 36; Id., Grande Camera, 7 luglio 2011, Stummer v. Austria, n. 37452/02, § 117; Id., sez. II, 26 luglio 2005, Siliadin v. Francia, n. 73316/01, § 115 s.; Id., Grande Camera, 23 novembre 1983, van der Mussel v. Belgio, n. 8919/80, § 32.

<sup>19</sup> La Convenzione OIL n. 29 è accreditata a livello internazionale come fonte della definizione di lavoro forzato: sul suo contenuto e sul suo utilizzo da parte della Corte interamericana dei diritti umani riferiscono CHEN e RENTELN (2023), p. 392 ss.; sull'attività dell'OIL nel settore di nostro interesse vd. anche MCBETH *et al.* (2017), p. 553 ss.

<sup>20</sup> Chiaro appariva in questo senso l'art. 6: «I funzionari dell'amministrazione, ancorché abbiano il dovere di incoraggiare le popolazioni alle quali sono preposti ad una qualunque forma di lavoro, non dovranno esercitare su esse una pressione collettiva o individuale affinché lavorino a profitto di privati, compagnie o enti privati».

Cinque anni si era data la Conferenza generale dell'OIL per riesaminare il tema e ne passarono ventisette: il 25 giugno 1957, con il n. 105, viene adottata la nuova Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato. Rispetto al precedente atto, la situazione politica è ovviamente assai diversa non solo a causa del tramonto del colonialismo, ma anche perché è appena stata varata la Convenzione supplementare di Ginevra del 1956.

Più in particolare, se nel 1930 lo scopo immediato consisteva nell'abolizione del lavoro forzato od obbligatorio di fonte e a profitto privato, lasciando in vita con significativi temperamenti quello di Stato, ora la Convenzione del 1957, mantenendo immutata la definizione contenuta nell'art. 2 dell'atto del 1930, sposta l'attenzione verso «altre proposte relative all'abolizione di talune forme di lavoro forzato od obbligatorio che costituiscono una violazione dei diritti dell'uomo quali propugnati dallo Statuto delle Nazioni Unite e denunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo».

Il linguaggio è netto perché saldo è il retroterra giuridico e nitida è la memoria delle atrocità del conflitto mondiale e di quelle ad esso immediatamente successive: si spiega così l'affermazione dell'impegno degli Stati a non ricorrere al lavoro forzato od obbligatorio come misura di coercizione o di sanzione o di discriminazione per ragioni politiche, ideologiche o economiche. A riflettere oggi sulla situazione di allora, è come se le preoccupazioni umanitarie che avevano ispirato le precedenti convenzioni sui temi della schiavitù e della servitù si fossero trasferite sul tema del lavoro forzato od obbligatorio, assunto a nuova e moderna versione della sopraffazione dell'uomo sull'uomo; ciò potrebbe spiegare pure la scelta di non caratterizzare ulteriormente il lavoro forzato od obbligatorio, in sé e in rapporto alla schiavitù e servitù.

In anni più recenti, il Protocollo 29 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930, adottato dall'OIL l'11 giugno 2014, ha proceduto a un'attualizzazione del divieto, rilevando nel preambolo la diffusione del fenomeno nell'economia privata e osservando che «alcuni settori (...) sono particolarmente vulnerabili e che alcuni gruppi di lavoratori sono maggiormente esposti al rischio di diventare vittime del lavoro forzato od obbligatorio, in particolare i migranti». Va da sé che la saldatura, così operata, tra lavoro forzato ed obbligatorio e traffico di esseri umani realizza un avvicinamento del primo ai concetti di schiavitù e servitù <sup>21</sup>.

Torniamo dunque alla Corte Edu, che ha rielaborato e arricchito la definizione di cui all'art. 2 della Convenzione OIL n. 29, precisando che nel suo recepimento non devono trascurarsi le speciali caratteristiche della Cedu, come "strumento vivente" da interpretare sulla base dei principi prevalenti negli Stati democratici <sup>22</sup>. Alla luce

---

<sup>21</sup> Ai fini della nostra ricerca non risulta necessario seguire la ricca attività dell'OIL in tema di lavoro forzato (sulla quale si rinvia a WEATHERBURN (2021), p. 119 ss.), a causa della sua frequente assimilazione alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento del lavoro, al lavoro minorile e ai fondamentali principi e diritti del lavoro: ciò che risulta pienamente giustificato in una strategia integrata, ma costituisce un limite alla precisa individuazione dei rispettivi fenomeni. A titolo esemplificativo vd. la Raccomandazione 203 dell'OIL su misure complementari per la soppressione effettiva del lavoro forzato (11 giugno 2014) e l'interessante studio di CORBANESE e ROSAS (2021), p. 1, che già nell'introduzione include nello sfruttamento lavorativo «le violazioni dei principi e dei diritti del lavoro, soprattutto quelli fondamentali, la tratta di esseri umani ai fini di uno sfruttamento lavorativo all'interno di un paese e oltrefrontiera, il lavoro forzato e il lavoro minorile».

<sup>22</sup> Corte Edu, Grande Camera, 23 novembre 1983, van der Musselle v. Belgio, n. 8919/80, § 32.

dell'evoluzione che ne è seguita, nelle nozioni di lavoro forzato od obbligatorio rientra qualsiasi tipo di lavoro o servizio di tipo fisico o mentale <sup>23</sup>. In particolare, l'attributo «forzato» evoca l'idea di una costrizione fisica o psichica; l'aggettivo «obbligatorio» rinvia invece a un lavoro imposto sotto la minaccia di una qualsiasi pena, cioè in assenza di un libero consenso dell'interessato, ove la pena può consistere in una costrizione materiale o psichica ovvero nella prospettazione di significative conseguenze dannose da intendersi nella loro idoneità coercitiva, così da comprendere anche la denuncia all'autorità della vittima clandestinamente immigrata <sup>24</sup>.

È da notare che queste specificazioni sono state operate pure attraverso pronunce aventi ad oggetto il comma 3 dell'art. 4 Cedu, mirato a escludere la configurabilità del comma 2 in riferimento a specifiche prestazioni richieste dallo Stato: il finalismo della definizione, in chiave negativa e non ricostruttiva, ne rappresenta il maggior limite. Al contempo, però, l'utilizzo di criteri di adeguatezza, proporzione o ragionevolezza, riferiti alla natura e al carico del lavoro imposto dallo Stato, induce a legare il lavoro obbligatorio alla sua fonte pubblicistica, comprendendo nel lavoro forzato le situazioni di abuso di fonte privata <sup>25</sup>.

Si è prima rilevato che, nelle non numerose pronunce intervenute sul comma 2, come ulteriori requisiti del lavoro forzato od obbligatorio la Corte ha indicato la sua contrarietà alla volontà della vittima, la natura ingiusta o coercitiva e le conseguenze dannose per la vittima. Da tale definizione è derivata per un verso l'esclusione delle

<sup>23</sup> Corte Edu, sez. V, 7 ottobre 2021, Zoletic e altri v. Azerbaijan, n. 20116/12, § 146; Id., Grande Camera, 25 giugno 2020, S.M. v. Croazia, n. 60561/14, § 282; Id., sez. II, 6 febbraio 2018, Adigüzel v. Turchia, n. 7442/08, § 28; Id., sez. II, 24 ottobre 2017, Tibet Menteş e altri v. Turchia, n. 57818/10 e altri, § 67; Id., sez. II, 18 gennaio 2012, Graziani-Weiss v. Austria, n. 31950/06, § 36; Id., sez. I, 10 maggio 2010, Rantsev v. Cipro e Russia, n. 25965/04, § 276 s.; Id., Grande Camera, 23 novembre 1983, van der Mussele v. Belgio, n. 8919/80, § 33. Vd. pure, in tema di servizio militare, Id., sez. I, 19 ottobre 2015, Chitos v. Grecia, n. 51637/12; Id., Grande Camera, 19 luglio 1968, W., X., Y. e Z. v. Regno Unito, n. 3435/67 e altri; in tema di lavori da parte di detenuti Id., sez. III, 9 febbraio 2016, Meier v. Svizzera, n. 10109/14; Id., Grande Camera, 7 luglio 2011, n. 37452/02, Stummer v. Austria; Id., Grande Camera, 24 giugno 1982, van Droogenbock v. Belgio, n. 7906/77, § 59; Id., 6 aprile 1968, n. 3134/67 e altri, Twenty-one detained persons v. Germania.

<sup>24</sup> Corte Edu, sez. V, 7 ottobre 2021, Zoletic e altri v. Azerbaijan, n. 20116/12, § 146; Id., Grande Camera, 25 giugno 2020, S.M. v. Croazia, n. 60561/14, § 282 ss.; Id., sez. I, 19 ottobre 2015, Chitos v. Grecia, n. 51637/12, § 79; Id., sez. II, 31 luglio 2012, M. e altri v. Italia e Bulgaria, n. 40020/03, §§ 149 e 162; Id., sez. V, 11 ottobre 2012, C.N. e V. v. Francia, n. 67724/09, §§ 71 e 77; Id., sez. III, 4 maggio 2010, Schuitemaker v. Paesi Bassi, n. 15906/08; Id., sez. III, 3 novembre 2005, Antonov v. Russia; Id., sez. II, 24 ottobre 2017, Tibet Menteş e altri v. Turchia, n. 57818/10 e altri, § 67; Id., sez. II, 26 luglio 2005, Siliadin v. Francia, n. 73316/01, § 116 ss.; Id., sez. II, 26 febbraio 1997, Talmon v. Paesi Bassi, n. 30300/96; Id., Grande Camera, 23 novembre 1983, van der Mussele v. Belgio, n. 8919/80, § 35; Id., sez. I, 17 dicembre 1963, Iversen v. Norvegia, n. 1468/62.

<sup>25</sup> Nei casi riferibili al comma 3 dell'art. 4, la necessità del previo consenso dell'interessato si converte in un accertamento sulla natura non discriminatoria e sulla proporzionalità o eccessività dell'onere imposto, anche alla luce della sua eventuale retribuzione e dei pregiudizi fisici e psichici connessi alla sua esecuzione. Cfr. Corte Edu, sez. II, 6 febbraio 2018, Adigüzel v. Turchia, n. 7442/08, § 34; Id., sez. I, 19 ottobre 2015, Chitos v. Grecia, n. 51637/12, § 97; Id., sez. III, 20 settembre 2011, Bucha v. Slovacchia, n. 43259/07, § 41; Id., sez. III, 28 giugno 2011, Mihal v. Slovacchia, n. 31303/08, § 77; Id., sez. V, 14 settembre 2010, Steindel v. Germania, n. 29878/07; Id., sez. IV, 20 settembre 2006, Zarb Adami v. Malta, n. 17209/02, § 43; Id., Grande Camera, 23 novembre 1983, van der Mussele v. Belgio, n. 8919/80, § 36 s.; Id., sez. II, 18 gennaio 2012, Graziani-Weiss v. Austria, n. 31950/06, § 41.

situazioni in cui l'interessato abbia liberamente stipulato il contratto di lavoro e, al di là delle implicazioni economiche, possa in qualsiasi momento recedere <sup>26</sup>, per altro verso la specificazione che la minaccia di una sanzione consiste nella rappresentazione di conseguenze negative, intese sia come punizioni fisiche o psichiche, sia come la creazione di situazioni che pongono la vittima in una comparabile situazione di minaccia<sup>27</sup>. La dilatazione del concetto si spiega agevolmente, ponendo mente alla situazione degli immigrati clandestini e al loro timore di un rimpatrio; emerge però che in tal modo la nozione di minaccia si estende al potenziale sfruttamento della condizione di fragilità della vittima.

In un caso che presenta forti analogie con il caso Chowdury (nonché con il caso dei lavoratori in Qatar in occasione dei mondiali di calcio e con centomila altri non assurti agli onori delle cronache) – relativo a trentatré persone, reclutate in Bosnia e in Herzegovina e portate in Azerbaijan a lavorare per circa sei mesi in favore di una società operante nel settore edilizio, che li aveva sottoposti a prestazioni di estrema durezza privandoli del passaporto e della libertà di movimento, relegandoli in dormitori assolutamente carenti anche sul piano igienico, sanzionando con violenze fisiche e ulteriori restrizioni ogni loro trasgressione alle regole imposte, non chiedendo per essi un permesso di soggiorno o di lavoro così da poterli minacciare di consegna alla polizia e, infine, rifiutandosi di corrispondere la retribuzione pattuita <sup>28</sup> – la Corte Edu ha ravvisato un lavoro forzato, fondandosi sugli stessi elementi altrove utilizzati per ravvisare la servitù. A differenziare le due ipotesi intervengono l'elemento temporale – nel senso che il lavoro forzato si muove entro un orizzonte circoscritto nella durata – e la consapevolezza nella vittima della natura transitoria della propria situazione, ma sul piano oggettivo le due ipotesi risultano assai vicine.

Sullo sfondo di questa esposizione si scorge agevolmente la tensione tra il vincolo esercitato dalla tradizione storica e l'esigenza di contrastare nuove forme di sfruttamento degli esseri umani. Avviene così che, ferma e immutabile restando la nozione di schiavitù, la servitù viene definita attraverso una base oggettiva rappresentata dalle condizioni lavorative imposte e un atteggiamento psicologico che esprime l'essenza

---

<sup>26</sup> Corte Edu, sez. II, 24 ottobre 2017, Tibet Menteş e altri v. Turchia, n. 57818/10 e altri, § 67; vd. pure Id., sez. V, 7 ottobre 2021, Zoletic e altri v. Azerbaijan, n. 20116/12, § 147; sez. IV, 5 gennaio 2016, Radi e Gherghina v. Romania, n. 34655/14, § 27; Id., sez. III, 28 giugno 2011, Mihal v. Slovacchia, n. 31303/08, § 70; ovviamente il requisito della volontarietà viene meno quando, dopo l'assunzione del lavoro, la persona si trovi nell'impossibilità di modificare la propria situazione (Corte Edu, sez. II, 26 luglio 2005, Siliadin v. Francia, n. 73316/01, § 119) ovvero subisca gli abusi del datore di lavoro consentiti dalla sua vulnerabilità (Id., sez. V, 7 ottobre 2021, Zoletic e altri v. Azerbaijan, n. 20116/12, § 149; Id., Grande Camera, 25 giugno 2020, S.M. v. Croazia, n. 60561/14, § 285; Id., sez. I, 30 marzo 2017, Chowdury e altri v. Grecia, n. 21884/15, § 96). Sulla definizione di lavoro forzato od obbligatorio, tra gli altri, AICHELE (2022), p. 115 ss.; BARENTSEN (2023), p. 393 ss.; BUNGENBERG (2020), p. 412 ss.; KREBBER e BIRK (2016), p. 7 s.; MARAUHN (2022), p. 644 ss.; RENUCCI (2021), p. 175 s.; RITTER (2015), p. 46 ss.; TRIPODINA (2012), p. 92; WEATHERBURN (2021), p. 119 ss.

<sup>27</sup> Corte Edu, sez. II, 24 ottobre 2017, Tibet Menteş e altri v. Turchia, n. 57818/10 e altri, § 67; Id., sez. II, 26 luglio 2005, Siliadin v. Francia, n. 73316/01, § 118. Per la specificazione che l'art. 4 comma 2 Cedu comprende «casi di grave sfruttamento» da ult. Id., sez. V, 7 ottobre 2021, Zoletic e altri v. Azerbaijan, n. 20116/12, § 148. Utili spunti sul tema si ricavano da OIT (2009), p. 5 s.; INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE (2007), p. 19 ss.

<sup>28</sup> Corte Edu, sez. V, 7 ottobre 2021, Zoletic e altri v. Azerbaijan, n. 20116/12, §§ 146 e 159 ss.

della condizione servile. In questo quadro, il lavoro forzato od obbligatorio non è in grado di rivendicare un contenuto caratterizzante che vada al di là della coazione e dell'assenza di consenso della vittima: si tratta dunque di un concetto fluido e di gravità mutevole e l'indeterminatezza dei suoi contorni rappresenta il problema più delicato.

## 5. La repressione del lavoro forzato nel nostro codice penale.

È giunto il momento di stabilire la rilevanza penale del lavoro forzato nella nostra legislazione; d'ora in avanti non considereremo il lavoro obbligatorio, che a causa della sua esclusiva fonte statale risulta estraneo all'idea di un'incriminazione <sup>29</sup>.

Cominciando dall'art. 603-*bis* c.p., esso venne introdotto dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, allo scopo «di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitività del Paese e il sostegno dell'occupazione». Come indicato nel preambolo, dunque, si tratta di una fattispecie priva di rapporti con i fenomeni della servitù e del lavoro forzato, in quanto diretta a regolare il mercato del lavoro: nel suo testo originario, essa vedeva infatti come esclusivo destinatario «chiunque svolge un'attività organizzata di intermediazione» e le modalità della violenza, minaccia, intimidazione e approfittamento dello stato di bisogno o di necessità rilevavano solo come fattori caratterizzanti lo svolgimento dell'attività lavorativa. Nella medesima prospettiva può valorizzarsi la rubrica normativa, «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro».

Questo approccio viene confermato dal disegno di legge n. 2217, comunicato alla Presidenza del Senato il 28 gennaio 2016, che – intitolato «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura» – si limita ad aggiungere la previsione di un'attenuante per i casi di ravvedimento operoso, lasciando inalterato il testo dell'art. 603-*bis* c.p. L'area di potenziale immunità incongruamente mantenuta per il datore di lavoro, salvo i casi di concorso, dimostra una volta di più la distanza della fattispecie dal lavoro forzato <sup>30</sup>; provvidenzialmente, il 22 luglio 2016 è comunicato alla Presidenza del Senato un testo proposto dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) che contiene il testo poi recepito dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199, e attualmente corrispondente all'art. 603-*bis* c.p.

---

<sup>29</sup> Invero, la distinzione tra lavoro forzato e obbligatorio sancita dalla Corte Edu (*retro*, § 4.1) evidenzia l'assenza di una reale differenza tra la costrizione e l'imposizione mediante minacce, così rendendo verosimile la tesi che il lavoro obbligatorio tragga origine da sanzioni previste per legge e che, dunque, la sua fonte possa avere solo natura pubblica. Sul punto cfr. KREBBER e BIRK (2016), p. 8, i quali riferiscono che la Convenzione di Ginevra del 1926 utilizzò in chiave sinonimica gli attributi "forzato" ed "obbligatorio" come risposta alla pratica degli inglesi, che nelle proprie colonie proibivano il lavoro forzato, legato a precisi obiettivi, e ammettevano invece quello obbligatorio, caratterizzato in senso generico.

<sup>30</sup> Davvero surreale la relazione al d.d.l., presentato da tre ministri con il concerto di altri due, che in esordio richiama la «drammatica diffusione del fenomeno criminale dello sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità», legandola però esclusivamente al caporalato, e poi si impegna a spiegare come dell'attenuante, ivi prevista, fondata sulla collaborazione processuale, possa giovare anche l'imprenditore, che pure è solo concorrente eventuale nel reato.



L'evoluzione descritta dimostra che la norma in esame non è mai stata pensata per il contrasto del lavoro forzato: mentre questo rinvia il proprio requisito nell'assenza di consenso del lavoratore, costretto a svolgere un'attività contro la propria volontà, al contrario l'art. 603-bis c.p. incrimina lo sfruttamento di lavoratori che, a causa del loro stato di bisogno, hanno volontariamente accettato di sottoporsi a inique pattuizioni e condizioni. La distanza tra le due situazioni è evidenziata dalla violenza e minaccia, che nel lavoro forzato rappresentano i presupposti della prestazione resa dalla vittima, mentre nell'art. 603-bis c.p. costituiscono solo circostanze aggravanti delle condotte di reclutamento, utilizzo, assunzione o impiego di manodopera. In altre parole, l'art. 603-bis c.p. ha ad oggetto un lavoro caratterizzato dal consenso dell'interessato e svolto con modalità tali da denotare il suo sfruttamento; il lavoro forzato nasce invece da una coercizione e prescinde dalle modalità di svolgimento, che pur costituiscono indizi della sua sussistenza.

Beninteso: come dimostra il caso *Chowdury*, il consenso può accompagnare il momento genetico del rapporto e poi venire meno, trasformando lo sfruttamento in lavoro forzato, quando sul lavoratore viene esercitata la coazione a proseguire il rapporto sotto il timore di rappresaglie o sanzioni o anche solo per non perdere la retribuzione maturata: è il caso, frequente nella prassi, dell'immigrato clandestino cui sono sequestrati i documenti di identità allo scopo di limitarne la libertà di movimento e di autodeterminazione.

Conviene insistere sul punto. Nella servitù, come pure nel lavoro forzato, la vittima vorrebbe far cessare la coazione e riacquisire la piena libertà di autodeterminazione, mentre nel caso dello sfruttamento di cui all'art. 603-bis c.p. la vittima si offre di lavorare e consapevolmente accetta le condizioni imposte, sapendo di potere in qualsiasi momento interrompere il rapporto. È evidente dunque che il lavoro forzato di cui qui si parla non ha alcuna attinenza con l'art. 603-bis c.p., centrato sullo sfruttamento di lavoratori consenzienti; la stessa circostanza aggravante *ex art. 603-bis* comma 2 c.p. sottende anzi l'idea che la violenza o minaccia si atteggiino come modalità interne di una prestazione lavorativa comunque sorretta dal consenso della vittima, laddove nel lavoro forzato la violenza o minaccia ne costituiscono i presupposti.

Una volta escluso che, nel nostro sistema, il delitto di sfruttamento del lavoro rappresenti la proiezione del divieto convenzionale di lavoro forzato od obbligatorio, resta da considerare la possibilità che tale divieto trovi rilievo all'interno dell'art. 600 c.p., nella parte in cui sanziona «chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative (...)».

Evitando di soffermarci sull'incongruenza insita nella riconduzione di un fenomeno criminoso all'interno di un altro, il problema deriva dal requisito dello «stato di soggezione continuativa», che traduce l'essenza della condizione servile e così esprime la sudditanza psicologica della vittima, che la Corte Edu rappresenta come il sentimento sulla permanenza e non modificabilità del proprio stato. Tutto ciò risulta però inconferente rispetto al lavoro forzato nelle sue più ricorrenti fenomenologie, legate ad attività stagionali o comunque di durata non lunga. La conclusione è dunque che i fatti di lavoro forzato, al di fuori delle eccezionali ipotesi in cui risulta configurabile il delitto di riduzione o mantenimento in servitù, assumono rilievo penale attraverso le

fattispecie di sfruttamento del lavoro (con assorbimento dei reati di violenza, minaccia, percosse e lesioni lievi), maltrattamenti in famiglia, estorsione e sequestro di persona.

## 6. La rilevanza del lavoro forzato nell'ordinamento italiano alla luce dei tre casi emblematici.

Proseguiamo nella riflessione sulla rilevanza penale del lavoro forzato nel vigente sistema penale, spostando l'attenzione sui tre casi prima riferiti.

Il caso *Siliadin* non presentava un esercizio di poteri corrispondenti al diritto di proprietà, piuttosto evocando una tipica situazione di servitù domestica, integrante il paradigma della riduzione in servitù. La ragazza era tenuta in uno stato di continuativa soggezione a causa delle minacce di denuncia alla polizia per il suo stato di immigrata clandestina, della sua situazione di vulnerabilità, di inferiorità psichica e di necessità e, in forza di tale soggezione, era costretta a prestazioni lavorative. In altre parole, avrebbe trovato applicazione l'art. 600 c.p. nella sua forma aggravata di cui all'art. 602-ter c.p.

Nel caso *Chowdury* si trattava di un lavoro inizialmente accettato dagli interessati per il periodo prestabilito di tre mesi; la durata limitata nel tempo, convenuta liberamente tra le parti, escludeva la riduzione sia in schiavitù che in servitù e neppure consentiva di ravvisare un lavoro forzato, per le sue modalità di esecuzione lasciando spazio solo a uno sfruttamento *ex art. 603-bis c.p.* Tuttavia, quando al termine dei tre mesi i lavoratori non vennero pagati, trovandosi costretti a restare sul posto e a proseguire l'attività lavorativa sotto minaccia di denuncia alle autorità e anche per non perdere i crediti maturati, lo sfruttamento si era convertito in lavoro forzato a causa dell'assenza di un libero consenso. Questo lavoro forzato, nel nostro sistema penale, sarebbe stato in grado di configurare una riduzione in servitù (art. 600 c.p.) solo a condizione di ravvisare nei lavoratori uno «stato di soggezione continuativa», desunto dalla violenza usata e dalla minaccia di denuncia alle autorità a causa del loro stato di immigrati clandestini, congiunte all'approfittamento di uno stato di vulnerabilità aggravato dalla situazione di isolamento fisico. È vero pure, tuttavia, che il contesto escludeva una situazione destinata a perdurare nel tempo, fonte del sentimento sulla permanenza e la non modificabilità della condizione. Verosimilmente, il nostro codice avrebbe consentito di ravvisare i delitti di sfruttamento del lavoro aggravato dalla violenza e minaccia (art. 603-bis comma 2) e di estorsione (art. 629).

Veniamo infine al caso *Wei Tang*, ove la *High Court* australiana ha configurato il delitto di schiavitù sulla base di quattro elementi: le ragazze erano state oggetto di un acquisto, avevano svolto un lavoro i cui contenuti e modalità erano rimessi all'arbitrio di *Wei Tang*, i loro movimenti erano stati limitati e controllati e le prestazioni rese non erano state adeguatamente compensate. Di questi addebiti, solo il primo può essere riferito al nostro art. 600 c.p. nella forma della schiavitù <sup>31</sup>, sebbene con le perplessità

---

<sup>31</sup> La configurabilità del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù alla luce della cessione a titolo oneroso della persona è pacifica nella nostra giurisprudenza: da ult. Cass., sez. V, 4 agosto 2021, n. 30538.

suscitate da una vendita effettuata dalle stesse vittime e dalla durata temporale circoscritta all'adempimento dell'obbligazione. Gli altri fattori si legano invece tutti al delitto di servitù attraverso il filtro dello «stato di soggezione continuativa», che in concreto poteva essere affermato alla luce della durata indeterminata del rapporto lavorativo, rimesso all'arbitrio di Wei Tang, e della prolungata limitazione della libertà di movimento<sup>32</sup>; rispetto a tale ricostruzione, in senso contrario poteva giocare solo la permanenza nel medesimo posto di lavoro da parte delle ragazze che avevano estinto il proprio debito nei confronti dell'imputata, così dimostrando l'inesistenza di rapporti conflittuali.

Invero, dalla vicenda in esame emerge un *debt bondage*, cioè – richiamando la definizione dell'art. 1, comma 1, lett. a) della Convenzione di Ginevra del 1956 – la «servitù per debiti, ossia lo stato o la condizione di chi, come debitore, a garanzia del debito si obbliga a fornire i servizi suoi o di persona soggetta alla sua autorità, qualora il ragionevole valore di questi servizi non sia destinato all'estinzione del debito ovvero se la loro durata non sia determinata o la loro natura non sia definita». I vincoli sulle ragazze, ulteriori al lavoro prestato in forma di adempimento dell'obbligazione e tali da dimostrare il loro asservimento alla creditrice, le avevano private del ruolo di parte contrattuale, trasformandole nell'oggetto della prestazione stessa, interamente nelle mani della controparte. Né si trascuri, sullo sfondo di questi rilievi, la tipologia delle prestazioni richieste o imposte, che certamente differenzia il caso in esame dalla servitù domestica<sup>33</sup>.

Come si vede, dalla rassegna appena operata emergono solo per il secondo caso difficoltà di inquadramento, che ci richiamano all'interrogativo sull'utilità o sulla necessità di un'incriminazione del lavoro forzato.

## **7. Lavoro forzato e sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p.: le conseguenze della norma che non c'è.**

La giurisprudenza della Corte di Cassazione evidenzia un numero limitato di casi di riduzione in servitù mediante prestazioni lavorative, poiché solitamente l'art. 600

---

<sup>32</sup> Il sequestro dei documenti di identità assume un elevato valore sintomatico ai fini della servitù e infatti caratterizza, insieme alla violenza e alla minaccia, la massima parte dei casi giurisprudenziali in tema di servitù finalizzata alla prostituzione (da ult. Cass., sez. I, 19 maggio 2021, n. 19750, che ravvisa la schiavitù nel fatto «di colui il quale aveva “acquistato” ragazze, nel loro paese di origine, destinandole alla prostituzione con la falsa promessa che si sarebbero riscattate con i proventi di quell'attività ed esercitando sulle stesse un sostanziale diritto di proprietà, tenuto conto che le vittime, pur dotate di cellulari, erano sorvegliate telefonicamente, non conoscevano la lingua italiana ed erano state private dei documenti»; conf. Id., sez. V, 19 maggio 2020, n. 15396, sul caso di una ragazza avviata alla prostituzione fino al saldo delle spese di viaggio e mantenimento; vd. pure Id., sez. I, 7 maggio 2021, n. 17802; Id., sez. V, 14 ottobre 2014, n. 49594).

<sup>33</sup> Nel senso di sottolineare l'incompatibilità della prostituzione forzata con la dignità umana, per tutte, Corte Edu, sez. II, 11 settembre 2007, V.T. contro Francia, n. 37194/02, § 24 ss.; vd. pure Id., Grande Camera, 25 giugno 2020, S.M. v. Croazia, n. 60561/14, § 298 ss.

c.p. trova applicazione rispetto a situazioni di prostituzione coatta. Al di là della diffusione del mercato del sesso a pagamento, una concorrente ragione della rarità dei casi di servitù lavorativa va individuata nella tendenza dei giudici a configurare il paradigma, all'apparenza più calzante, dell'art. 603-bis c.p.

Questo orientamento trova ad esempio conferma in una vicenda riguardante ventotto cittadini stranieri provenienti dal Pakistan, dal Bangladesh, dalla Cina e dall'Afghanistan, che prestavano la propria attività in un'azienda tessile di Prato gestita da tre cinesi. Le condizioni in cui versavano gli operai sono così descritte nella sentenza: «durata della prestazione di 13-14 ore al giorno; assenza di riposo settimanale; retribuzione gravemente incongrua, equivalendo lo stipendio ad 1/6 del lavoro fatto, sulla base della normale retribuzione, non certo rapportata agli orari "assurdi e disumani" come quelli imposti; penosa situazione degli alloggi, costituiti da un dormitorio occupato da 23 persone, con spazio per 18, e munito di un solo bagno; mancanza di dotazioni di sicurezza; persistenza di situazioni di pericolosità, in particolare per la presenza di un impianto elettrico non a norma; omessa formazione; controllo dei lavoratori mediante telecamera. Tutto questo, unito alla lontananza dagli affetti familiari e non conoscenza della lingua italiana, circostanza che rendeva ciascun operaio assolutamente fragile e costretto ad accettare condizioni degradanti di vita, al limite della disumanità, pur di usufruire di un "tetto" e di non vivere di "carità", dimostrava lo stato di bisogno delle persone offese e la condotta di sfruttamento dei datori di lavoro»<sup>34</sup>. L'interrogativo è se nella situazione ora descritta poteva ravvisarsi una servitù, desunta dalla condizione delle vittime sul piano sia oggettivo che psicologico; laddove non si fosse rinvenuto lo stato di soggezione continuativa, inteso come sudditanza psichica, alla luce delle sanzioni minacciate agli operai e dell'installazione della telecamera sarebbe emersa la lacuna determinata dall'assenza di un'incriminazione del lavoro forzato, che ha fatto sì che agli imputati venisse ascritto solo il delitto di sfruttamento del lavoro.

Nella prospettiva in esame, ove la configurabilità del reato più mite, in confronto alla riduzione in servitù, talvolta sottende una scarsa attenzione dei giudici per la vastità e la drammaticità del fenomeno criminale e per gli effetti di esso sulle vittime, si segnala una recente sentenza, che al contrario costituisce un esempio di sensibilità e rigore.

I fatti avevano ad oggetto un'associazione per delinquere finalizzata al reclutamento di cittadini extracomunitari, già presenti in Italia o ivi introdotti clandestinamente, sottoposti a una soggezione continuativa, privati dei documenti e quindi di ogni libertà di movimento e costretti a lavorare «per 10-12 ore al giorno, senza

---

<sup>34</sup> Cass. pen., sez. IV, 22 giugno 2021, n. 36554. Conf., per tutte, Id., sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615; Id., sez. IV, 5 ottobre 2021, n. 38630; Id., sez. IV, 12 maggio 2021, n. 25083; Id., sez. IV, 16 settembre 2020, n. 27582. Merita un'espressa citazione, come caso intermedio di tentativo di riduzione in servitù che più propriamente avrebbe integrato la fattispecie di lavoro forzato Id., sez. VI, 29 aprile 2021, n. 23018, concernente una «associazione a delinquere (...) che prevaricando gli altri immigrati, prevalentemente clandestini appartenenti alla stessa comunità pachistana, attraverso lo sfruttamento della manodopera utilizzata nelle coltivazioni agricole (...) ha posto in essere una serie sistematica di reati predatori (estorsione, rapina, sequestro di persona, porto di armi, lesioni personali, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), creando anche un clima di intimidazione nell'ambito di detta comunità».

riposo settimanale, percependo compensi nella maggior parte dei casi in nero, di gran lunga inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali e comunque inadeguati, ed erano ospitati in casolari abbandonati e fatiscenti, privi di servizi igienici ed arredi». La condanna intervenuta in primo grado per il delitto di riduzione in servitù era stata annullata dalla Corte di Assise di Appello, secondo cui i lavoratori si erano offerti spontaneamente e potevano liberamente allontanarsi dal luogo di lavoro, mentre le loro condizioni abitative non risultavano ascrivibili né ai caporali né agli imprenditori, che non avevano esercitato alcuna forma di costrizione nei confronti dei lavoratori.

La pronuncia della Suprema Corte, nella parte qui rilevante, compie un'accurata analisi della giurisprudenza della Corte Edu – richiamando specificamente il caso Chowdury – e della giurisprudenza nazionale per osservare come il loro attuale approdo «trascende la dimensione della segregazione e della reificazione dell'essere umano, tanto che ad apparire forse obsoleta è proprio la rubrica dell'art. 600»: nel caso concreto emergeva una «fattispecie di "servitù sostanziale"», che non è stata colta dai giudici dell'appello in conseguenza di una «parcellizzata visualizzazione di aspetti della vicenda», frutto di «sconcertante superficialità o irrimediabile ingenuità», tale da integrare «un paradigmatico caso di miopia giudiziaria». Attraverso un'attenta riflessione sui rapporti tra gli artt. 600 e 603-bis c.p., la Corte rileva che lo sfruttamento lavorativo sia solo una «diversa sfumatura lessicale rispetto all'approfittamento dello stato di necessità e delle condizioni di vulnerabilità di cui all'art. 600 c.p.» e, rispetto a quest'ultima norma, sia invece decisiva la «compromissione della capacità di autodeterminarsi del soggetto passivo a causa della verificata assenza di alternative esistenziali validamente percorribili; il che risulta del tutto compatibile con l'accettazione volontaria, da parte della vittima, di condizioni di lavoro particolarmente sfavorevoli»<sup>35</sup>.

Parole, queste, rispettose del supremo bene della dignità umana e meritevoli di rispetto e condivisione. Resta aperto, però, il problema se il diritto vivente sia in grado di sostenere questa "apertura" dell'art. 600 c.p. o se invece debba ritenersi necessaria, per le ipotesi di servitù "contrattualizzata", la previsione del lavoro forzato.

## 8. Linee conclusive della ricerca.

Abbiamo iniziato la presente ricerca osservando la sfasatura tra l'art. 4 Cedu e il nostro sistema penale, che reprime la schiavitù, la servitù ma non il lavoro forzato; aggiungevamo che, ove l'indagine avesse condotto a ravvisare una lacuna normativa in merito ai casi riconducibili nel divieto di lavoro forzato, non solo ne sarebbe derivata la constatazione dell'omessa o ridotta tutela di persone fragili e vulnerabili, al contrario meritevoli di una tutela rafforzata, ma sarebbe anche emerso l'inadempimento italiano alle prescrizioni della Cedu.

---

<sup>35</sup> Cass., sez. V, 16 marzo 2022, n. 17095. Per la configurabilità dell'art. 600 c.p. mediante prestazioni lavorative vd. Id., sez. V, 21 luglio 2016, n. 31647; Id., sez. V, 24 settembre 2010, n. 40045.

Non potendoci qui soffermare su questioni etiche e sull'etica del giurista in particolare, proviamo a riflettere sulla portata del mancato recepimento esplicito nella legislazione nazionale del divieto di lavoro forzato, i cui effetti possono cogliersi a tre diversi livelli.

Il primo livello è il più semplice, poiché consiste nell'assenza di una specifica incriminazione del lavoro forzato. Non vale a questo proposito l'obiezione che tale assenza sia compensata dalla configurabilità di altre incriminazioni pure ravvisabili nei medesimi fatti (estorsione, sequestro di persona, violenza, minaccia, sfruttamento del lavoro): la Corte Edu, in riferimento a un caso di servitù domestica, ha già osservato che l'assenza di una specifica incriminazione per la violazione di un divieto convenzionale è fonte di responsabilità dello Stato in quanto si risolve in una carenza di tutela per le vittime<sup>36</sup>. D'altra parte, che sia così è dimostrato dai riferimenti alla nostra giurisprudenza prima offerti, che dimostrano pure la mitezza della repressione conseguente alla configurazione dell'art. 603-bis anziché dell'art. 600 c.p. in ipotesi di sfruttamento del lavoro più propriamente riconducibili al lavoro forzato o alla riduzione in servitù.

Il secondo livello è rappresentato dalle conseguenze dell'assenza di una specifica incriminazione sul lavoro forzato nella percezione del suo disvalore da parte delle forze di polizia, dell'ispettorato del lavoro e della magistratura. A fronte delle enormi carenze di organico dell'ispettorato del lavoro e della correlativa rarefazione dei controlli, potrebbe ritenersi che la responsabilità dell'Italia sia in ogni modo segnata, poiché anche in presenza di un precetto penale sul lavoro forzato emergerebbe che il nostro sistema, sul piano dei controlli e degli accertamenti, garantisce una tutela evanescente alle vittime di caporali e datori di lavoro che le sfruttano<sup>37</sup>. Certo è comunque che la mancanza di quel precetto oscura il disvalore del lavoro forzato, rappresentando un freno all'efficace repressione del fenomeno<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> Corte Edu, sez. IV, 13 novembre 2012, C.N. v. Regno Unito, n. 4239/08, § 76 s.: «Invece di consentire alle autorità di indagare e sanzionare tali condotte (*i.e.*, quelle rientranti nell'art. 4 Cedu), esse si sono limitate a indagare e sanzionare i reati che spesso, ma non necessariamente, accompagnano i reati di schiavitù, servitù e lavoro forzato od obbligatorio. Le vittime di tali condotte che non erano anche vittime di uno dei reati correlati sono rimaste prive di tutela. Conseguentemente, la Corte ritiene che il diritto penale all'epoca dei fatti non offriva una protezione pratica ed efficace contro le condotte rientranti nell'art. 4 della Convenzione». Vd. pure Id., sez. II, 26 luglio 2005, Siliadin v. Francia, n. 73316/01, § 130.

<sup>37</sup> Le carenze di organico non sono certo compensate dal pur accurato *Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022*, redatto a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

<sup>38</sup> Sul punto Corte Edu, sez. V, 7 ottobre 2021, Zoletic e altri v. Azerbaijan, n. 20116/12, § 185: «L'obbligo procedurale previsto dall'art. 4 della Convenzione, in quanto elemento del più ampio concetto di obblighi positivi, si riferisce essenzialmente all'obbligo delle autorità nazionali di applicare nella pratica i meccanismi penali pertinenti per proibire e punire le condotte contrarie a tale disposizione. Ciò comporta l'esigenza di un'indagine efficace in merito alle accuse di violazione dell'art. 4 della Convenzione»; vd. pure Id., sez. IV, 13 novembre 2012, n. 4239/08, C.N. v. Regno Unito, § 80 s., che nel caso concreto ravvisava la carenza di un'indagine approfondita da parte di personale competente, dovuta all'assenza di un reato specifico di servitù domestica.

Finora abbiamo parlato degli effetti ascrivibili all'assenza di incriminazione del lavoro forzato. Il terzo livello va riferito invece a una conseguenza diretta e immediata dell'estraneità del lavoro forzato all'art. 600 c.p.: la legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto il testo vigente degli artt. 600 e 601 c.p., ha istituito negli artt. 12 e 13 un fondo per il finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime di schiavitù, servitù e tratta, dal quale restano escluse le vittime di lavoro forzato. La benevolenza riservata agli imprenditori che si avvalgono del lavoro forzato si converte così in un ulteriore danno per le vittime <sup>39</sup>.

Le considerazioni che precedono possono essere sintetizzate nell'agevole pronostico che, in caso di ricorso dinanzi ai giudici di Strasburgo da parte di una vittima di lavoro forzato, l'Italia sarà condannata al pagamento di una somma di denaro in favore della parte privata. A scuoterci, però, dovrebbe essere soprattutto la consapevolezza di avere finora tollerato o sottovalutato fenomeni su larga scala di sopraffazione ed estrema umiliazione di esseri umani.

#### 9. Sulla fusione tra schiavitù e servitù.

Prima di esporre la nostra proposta, occorre sottolineare che la Cedu si muove sul piano della tutela dei diritti e delle libertà individuali, allo scopo di garantirne il rispetto attraverso vincoli imposti agli Stati: le norme della Cedu non sono costruite come precetti immediatamente trasponibili in disposizioni penali e i giudici della Corte non si sentono vincolati dal principio di legalità e neppure dalle regole di stretta interpretazione vigenti negli ordinamenti giuridici nazionali, elaborando le norme della Convenzione europea in conformità ai principi del diritto pubblico internazionale e come «strumento vivente» da adattare alla realtà <sup>40</sup>. Le riflessioni che seguono, per quanto ispirate dall'art. 4 Cedu e dagli orientamenti dei giudici di Strasburgo, devono invece misurarsi con le esigenze della tecnica legislativa.

---

<sup>39</sup> Anche il Protocollo 29 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930, adottato dall'OIL l'11 giugno 2014, sancisce nell'art. 1 l'obbligo per ogni membro di «prendere misure efficaci per prevenire ed eliminare l'utilizzo del lavoro forzato, per assicurare alle vittime una protezione e l'accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci, come l'indennizzo, e per reprimere i responsabili del lavoro forzato od obbligatorio».

<sup>40</sup> «È importante non perdere di vista le caratteristiche peculiari della Convenzione e il fatto che essa è uno strumento vivente da interpretare alla luce delle attuali condizioni della realtà e che il crescente livello di richiesta di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali implica, allo stesso tempo e inevitabilmente, una maggiore fermezza nella valutazione delle violazioni dei valori fondamentali delle società democratiche» (Corte Edu, sez. II, 26 luglio 2005, Siliadin v. Francia, n. 73316/01, § 121). Per tutti, con ulteriori indicazioni giurisprudenziali, BUCKLEY *et al.* (2022), p. 82. Sotto questo profilo, che ovviamente interseca il principio di legalità, va notato che il *Modern Slavery Act*, emanato nel Regno Unito nel 2015, prevede un'unica fattispecie dedicata a schiavitù, servitù e lavoro forzato od obbligatorio, il cui § 2 dispone che «i riferimenti alla riduzione di una persona in schiavitù o in servitù o alla costrizione di una persona a prestare un lavoro forzato od obbligatorio devono essere interpretati in conformità all'art. 4 della Convenzione sui diritti umani».

A questo proposito conviene distinguere due diversi ordini di problemi, il primo riguardante le proposte di una fusione tra i concetti di schiavitù e servitù e il secondo relativo alla previsione del divieto di lavoro forzato.

Una parte della dottrina contemporanea propugna il superamento dei concetti di schiavitù e servitù, in favore di una formula unificatrice imperniata sull'idea di proprietà espressa dal controllo esercitato sulla persona, privata della sua libertà o autonomia, e finalizzato a uno sfruttamento realizzato attraverso minaccia o violenza <sup>41</sup>.

La fusione della schiavitù con la servitù, attraverso l'ibridazione tra diritti dominicali e fattori teleologici, sarebbe favorita dal fatto che si tratta di concetti legati a precise esperienze storiche, incapaci di rivendicare un significato immutabile <sup>42</sup>; di più, la stessa concezione di una schiavitù priva di contenuti ulteriori alla proprietà appare fortemente recessiva nel contesto odierno. Sotto questo profilo si potrebbe dunque ipotizzare una riforma dell'art. 600 c.p., designato indifferentemente con l'uno o l'altro concetto o con entrambi e tipizzato attraverso la duratura privazione della libertà o dell'autonomia della persona, mediante controllo o sfruttamento fondati su un assoggettamento. L'assimilazione delle condotte di schiavitù e servitù varrebbe pure, in sede processuale, a evitare il rischio di contestazioni errate, a causa della loro alternatività.

Nondimeno, si tratta di una soluzione che non convince.

Sul piano storico, la prima incriminazione in materia, nell'Italia preunitaria, era contenuta nel Codice penale per il Granducato di Toscana del 1853 <sup>43</sup>. Tale previsione – che avrebbe poi ispirato alcuni tra i numerosi progetti di codice penale italiano <sup>44</sup> –, per

<sup>41</sup> Spunti in questo senso sono offerti da ALLAIN (2009), p. 273 ss.; ID. (2013), p. 127 ss.; conf., tra gli altri, WEATHERBURN (2021), p. 102 ss.; vd. pure, in un'analoga prospettiva, JACOBS *et al.* (2021), p. 223 s.; MARAUHN (2022), p. 644. Diff. STOYANOVA (2017), p. 286 ss. Lo Statuto della Corte penale internazionale (Roma, 17 luglio 1998) tra i crimini contro l'umanità prevede nell'art. 7 comma 1 lett. c) solo la riduzione in schiavitù, che nel comma 2 lett. c) è definita come «l'esercizio su una persona di uno qualsiasi o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini». In questa accezione la schiavitù assume verosimilmente un significato ampio, tale da comprendere ogni pratica analoga, fino al lavoro forzato od obbligatorio. D'altra parte, come nota BUNGENBERG (2020), p. 409, in determinate condizioni il lavoro forzato si risolve in uno sfruttamento più duro della schiavitù, poiché lo schiavo rappresenta un bene di cui si può avere cura, mentre i lavoratori forzati sono fungibili.

<sup>42</sup> Il termine "servitù" ha storicamente preceduto di più di un millennio la nascita del termine "schiavitù", che noi oggi intendiamo nel significato attribuitogli dopo la scoperta dell'America e il commercio di persone sulle tratte atlantiche. La "degradazione" della servitù a fattispecie meno nettamente connotata rispetto alla schiavitù risulta definitivamente consolidata dalla Convenzione di Ginevra del 1956. In proposito si rinvia a SEMINARA (2022), p. 35 ss.

<sup>43</sup> Art. 358: «§. 1. Chiunque, per qualsivoglia scopo, in grazia del quale il fatto non trapassi sotto il titolo di un altro delitto, si è ingiustamente impadronito d'una persona, suo malgrado, od anche d'una persona consenziente, che sia minore di quattordici anni; soggiace, come colpevole di plagio, alla casa di forza da tre a sette anni, o, nei casi più leggieri, alla carcere da uno a tre anni. §. 2. E quando il plagiario abbia consegnato la persona, di cui si è impadronito, ad un servizio estero militare o navale, o l'abbia fatta cadere in schiavitù, è punito sempre con la casa di forza da cinque a dodici anni».

<sup>44</sup> Il reato di schiavitù aveva trovato una prima formulazione nell'art. 131 del progetto di c.p. "lasciato in corso di studio" dal ministro Zanardelli nel 1883 («Chiunque riduce una persona in servitù o in altra condizione equiparabile, è punito con la prigionia da sedici a venti anni»); oltre che l'utilizzo del termine "servitù" in luogo di "schiavitù", va notato che, nella Relazione (Roma, Stamperia reale D. Ripamonti, 1883,



la sua ampiezza, si limitava però a intersecare l'ipotesi della schiavitù, confondendola con altre di diverso significato e accomunate dalla duratura privazione della libertà personale; come avvertiva Carrara, «il plagio moderno che qui si considera come delitto non richiede per essenza sua la riduzione dell'uomo a uno stato di vera e propria schiavitù, e si costituisce da qualunque impossessamento del corpo altrui con privazione anche parziale di libertà, purché non sia diretto ad un fine speciale e momentaneo, ma intenda ad usufruire quel corpo ad un lucro proprio, contro la volontà del paziente per un tempo indefinito o almeno prolungato»<sup>45</sup>. Rispetto a una fattispecie così ampia, priva di uno specifico contenuto, è da valutare positivamente che il codice penale del 1889, per la prima volta, preveda un reato specificamente dedicato alla schiavitù: l'art. 145 sanziona con la reclusione da dodici a venti anni «chiunque riduce una persona in ischiavitù o in altra condizione analoga»<sup>46</sup>. Senza significative variazioni la norma transita nel codice penale del 1930, venendo però accostata a un nuovo reato, denominato «plagio» (art. 603) e mirato a colpire la schiavitù di fatto. Dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 603 c.p., l'assetto normativo ha trovato la sua attuale sistemazione con la legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto nell'art. 600 c.p. la fattispecie della servitù.

Questa breve ricostruzione dimostra come schiavitù e servitù oggi abbiano acquisito un proprio autonomo significato, riconosciuto a livello sia nazionale che internazionale, al quale è difficile rinunciare non solo a causa dell'assenza di termini alternativi provvisti della medesima forza evocativa, ma anche in conseguenza del loro diverso significato.

Sul piano tecnico, poi, occorre notare che una riscrittura dell'art. 600 c.p. del tipo «*chiunque esercita su una persona poteri di controllo e dominio di tipo proprietario o comunque tali da ridurla o mantenerla in uno stato di soggezione continuativa ...*» accosta condotte eterogenee, comunque destinate a mantenersi in un rapporto di alternatività: a tacer d'altro, si consideri che la vendita o l'acquisto di un essere umano integra già un atto proprietario in grado di configurare la schiavitù<sup>47</sup>, indipendentemente da ogni fattore

---

p. 41), si postula l'uso della violenza o della frode, «imperocché, ove fosse il consenso, questo distruggerebbe il convincimento, e quindi la possibilità di concepire la offesa alla libertà». Nella versione del 1885, modificata dal ministro Pessina, l'art. 132 registrava solo la parola "schiavitù" al posto di "servitù" e recava in chiusura il suo carattere sussidiario rispetto alle «pene maggiori stabilite dal codice della marina mercantile nel caso della tratta di schiavi». Il progetto del 1887, presentato alla Camera dei Deputati dal ministro Zanardelli, conteneva la norma poi divenuta art. 145 c.p., dalla quale differiva solo per la misura del minimo edittale di pena (quindici anziché dodici anni) e per l'inciso, poi ritenuto superfluo, «quando il fatto non costituisca delitto più grave».

<sup>45</sup> CARRARA (1908), p. 669, § 1663, nota 1.

<sup>46</sup> Allo stesso modo originale risulta l'art. 146, in tema di sequestro di persona, che comprende alcune delle ipotesi prima ricondotte al plagio di origine toscana: «Chiunque illegittimamente priva alcuno della libertà personale è punito con la reclusione da un mese a cinque anni e con la multa sino a lire mille. / Se il colpevole, per commettere il fatto o durante il medesimo, usi minacce, sevizie o inganno, ovvero commetta il fatto stesso per fine di vendetta o di lucro, o per fine o pretesto religioso, ovvero consegna la persona per un servizio militare all'estero, la pena è della reclusione da tre a otto anni o della multa da lire cinquecento a tremila».

<sup>47</sup> La nostra giurisprudenza è sul punto ondivaga, poiché solitamente evoca la nozione di schiavitù nella sua

di violenza, minaccia o sfruttamento, laddove al contrario la servitù si incentra su ben diversi requisiti sul piano dei contenuti, della durata e degli scopi <sup>48</sup>.

In sostanza, la fusione dei due concetti all'insegna del controllo esercitato su una persona, resa priva della libertà di autodeterminazione, avrebbe come effetto di restringere ingiustificatamente gli spazi di punibilità.

## 10. La necessità di una tipizzazione del lavoro forzato.

Possiamo assumere come base di partenza che l'art. 4 mira a sancire il divieto delle forme più gravi di sfruttamento dell'uomo sull'uomo, individuate nella schiavitù, nella servitù e nel lavoro forzato. Come si è appena rilevato, il concetto di schiavitù si caratterizza alla luce di diritti proprietari vantati o esercitati su una persona, indipendentemente dal tipo di coazione o di utilizzo su essa praticato, mentre il concetto di servitù è legato a uno sfruttamento coercitivo della persona, finalizzato a specifiche prestazioni; in pratica, la schiavitù è assunta in una dimensione statica, al cui interno lo svolgimento di attività lavorativa si pone solo come una possibile manifestazione dell'esercizio di poteri proprietari, mentre la servitù si presenta in un'accezione dinamica, il cui oggetto è rappresentato dall'attività imposta mediante coazione e proiettata su determinate tipologie di prestazioni. Nondimeno, schiavitù e servitù restano su un piano di contiguità, al punto che nelle Convenzioni di Ginevra la seconda viene raffigurata in forme «analoghe» alla prima. L'esistenza di un legame tra i due fenomeni viene evidenziata dallo «stato di soggezione continuativa» richiesto dal nostro art. 600 c.p., interpretato dalla nostra Cassazione come «condizione stabile di sudditanza psichica» <sup>49</sup> ed espresso dalla Corte Edu attraverso il sentimento della vittima sulla permanenza e sulla non modificabilità della propria situazione, che appunto vale a connotare la condizione servile. Al fondo di questa costruzione resta la nozione di lavoro forzato, che non si presta a una corrispondente caratterizzazione e rivela così un'ampiezza di confini che la allontana da schiavitù e servitù.

Siamo così venuti al cuore della questione. L'accostamento del lavoro forzato a schiavitù e servitù trova giustificazione solo in quanto di esso si trovi una definizione in

---

tradizionale accezione, riferita ai «poteri corrispondenti al diritto di proprietà» (da ult. Cass., sez. III, 14 aprile 2021, n. 13815), ma ammette che la formulazione dell'art. 600 c.p. è «idonea ad evocare non solo la condizione di schiavitù di diritto, ma altresì quelle situazioni nelle quali di fatto venga esercitata su di un altro essere umano una signoria così pervasiva da risultare equivalente nel suo contenuto alle forme di manifestazione del diritto di proprietà» (Id., sez. V, 4 agosto 2021, n. 30538; conf. Id., sez. III, 28 dicembre 2015, n. 50561; Id., sez. un., 16 gennaio 1997, n. 261). Più volte, comunque, la Suprema Corte ha ravvisato il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù già nella compravendita della persona (Id., sez. V, 4 agosto 2021, n. 30538; Id., sez. V, 6 settembre 2019, n. 37315; Id., sez. V, 8 giugno 2017, n. 28587; Id., sez. V, 19 agosto 2016, n. 35134).

<sup>48</sup> Un'ulteriore differenza è che violenza e minaccia sono requisiti del delitto di riduzione in servitù, laddove la riduzione in schiavitù è configurabile «perfino quando il soggetto non sia consapevole del suo stato» (Cass., sez. V, 4 agosto 2021, n. 30538).

<sup>49</sup> Per tutte Cass., sez. III, 14 aprile 2021, n. 13815.

grado di giustificare l'equiparazione sanzionatoria. A questo scopo, la descrizione fornita dall'OIL («lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente») risulta manifestamente inadeguata. Al tempo stesso, non condividiamo la soluzione che riporta il lavoro forzato all'interno dell'art. 600 c.p. come specifica forma di servitù, poiché ne deriva uno slabbramento della nozione di «stato di soggezione continuativa», che dalla stabile sudditanza psichica viene esteso a comprendere qualsiasi tipo di assoggettamento fisico<sup>50</sup>.

Dinanzi alla necessità di rinvenire una formula atta a caratterizzare il lavoro forzato, rispetto alla quale l'art. 603-bis c.p. sarebbe chiamato a tipizzare fenomeni di minore gravità, è opportuno prendere le distanze da una concezione graduale che al vertice colloca la schiavitù nella sua accezione totalizzante, sotto di essa pone la servitù intesa come forma particolarmente grave di privazione della libertà personale non accompagnata dalla trasformazione della persona in un bene di proprietà altrui<sup>51</sup> e, al livello più basso, situa il lavoro forzato, caratterizzato dalla coazione della vittima e destinato a durare per un tempo determinato.

Una siffatta impostazione risulta insoddisfacente nella misura in cui pretende di separare rigidamente i concetti in esame, ignorando di essi il comune denominatore lesivo. Al fine di evitare tale risultato, ferma restando la peculiarità della nozione di schiavitù, conviene invece accentuare i contenuti comuni alla servitù e al lavoro forzato, consistenti nell'assenza o nella forte limitazione della libertà di autodeterminazione, alternativamente realizzata attraverso una continuativa soggezione o lo sfruttamento lavorativo mediante condotte vessatorie innestate su una condizione di grave e urgente bisogno<sup>52</sup>.

Il divieto di schiavitù deve continuare a esistere all'interno del codice penale, allo scopo di stigmatizzare il massimo oltraggio che può essere recato alla dignità dell'essere umano; servitù e lavoro forzato devono essere insieme tipizzate e vietate perché esprimono congiuntamente le forme di uno sfruttamento dell'uomo assolutamente incompatibile con la sua dignità. In questa prospettiva diviene comprensibile l'assunto che i tre divieti evocano «valori fondamentali delle società democratiche»<sup>53</sup>.

---

<sup>50</sup> Cfr. sul punto Cass., sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615, secondo cui l'art. 603-bis c.p. fu inserito «al fine di colmare quello spazio vuoto di tutela creatosi fra il confine, da un lato, della (...) norma che punisce assai gravemente la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù (includendo nell'ipotesi di riduzione in servitù anche forme di lavoro forzato o obbligatorio) e, dall'altro, quello degli illeciti contravvenzionali, di effimero disvalore penale, previsti dalla legge delega 14 febbraio 2003, n. 30».

<sup>51</sup> Corte Edu, sez. II, 26 luglio 2005, Siliadin v. Francia, n. 73316/01, § 122 s. Conf., tra gli altri, TRIPODINA (2012), p. 92.

<sup>52</sup> Una differente impostazione, anch'essa non meritevole di condivisione per la confusione concettuale che ne deriva, è quella che risolve i delitti di servitù e lavoro forzato all'interno del delitto di tratta; criticamente RITTER (2015), p. 193 ss.

<sup>53</sup> Da ult. Corte Edu, sez. IV, 17 aprile 2017, n. 58216/12, J. e altri v. Austria, § 103; Id., sez. III, 9 febbraio 2016, Meier v. Svizzera, n. 10109/14, § 62; Id., sez. IV, 13 novembre 2012, n. 4239/08, C.N. v. Regno Unito, § 65; Id., sez. V, 11 ottobre 2012, C.N. e V. v. Francia, n. 67724/09, § 68; Id., Grande Camera, 7 luglio 2011, n. 37452/02, Stummer v. Austria, § 116; Id., sez. III, 28 giugno 2011, n. 31303/08, Mihal v. Slovacchia, § 63; Id., sez. V, 14 settembre 2010, n. 29878/07, Steindel v. Germania; Id., sez. I, 10 maggio 2010, n. 25965/04, Rantsev v. Cipro

## 11. Un possibile modello di fattispecie penale.

La proposta conclusiva è di conservare l'attuale formulazione dell'art. 600 c.p., aggiungendo però, sia nella rubrica che nel testo, la previsione del lavoro forzato.

In conformità all'elaborazione sovranazionale, gli elementi costitutivi della fattispecie di lavoro forzato consistono anzitutto nella costrizione mediante violenza o minaccia al lavoro per una durata temporale significativa. Più in particolare, la natura continuativa del lavoro va accertata alla stregua dell'interpretazione giurisprudenziale del medesimo requisito in tema di servitù<sup>54</sup>, mentre la nozione di minaccia deve estendersi anche alla prospettiva di un danno "giusto", così da comprendere le frequenti ipotesi in cui il datore di lavoro fa leva sullo stato di clandestinità della vittima o sulla sua mancanza di documenti di identità.

Fin qui giunge il concetto di lavoro forzato trasmessoci dalle esperienze storiche più recenti, che hanno direttamente influenzato la sua elaborazione internazionale, imperniato sulla coazione e sulla contraria volontà della vittima: ciò che effettivamente si presta a caratterizzare il colonialismo come pure la detenzione nei lager e nei gulag. In rapporto all'attuale realtà esso manifesta però un contenuto evanescente e soprattutto incapace di cogliere le nuove emergenze criminologiche: al fine di conferire al lavoro forzato una definizione in grado di giustificare il suo allineamento a schiavitù e servitù, sul piano sia del bene tutelato che del disvalore sanzionato, si rende così necessario valorizzare lo stato di grave e urgente bisogno della vittima, che proietta lo sfruttamento su una dimensione esistenziale che segna al contempo la differenza dallo «stato di bisogno» di cui all'art. 603-*bis* c.p.<sup>55</sup>.

Nella prospettiva delineata risulta chiaro che l'incriminazione del lavoro forzato mira a tutelare la dignità e l'integrità fisica e morale del lavoratore ma, ancor prima, dell'essere umano che, versando in una condizione al limite della sopravvivenza, si trova costretto ad accettare un lavoro che, appunto, gli consente solo di sopravvivere. L'attributo "forzato" assume così una duplice valenza, poiché riferita tanto alla condotta del datore di lavoro che costringe la persona a prestare l'attività lavorativa abusando del

---

e Russia, § 283; Id., sez. IV, 20 settembre 2006, n. 17209/02, Zarb Adami v. Malta, § 43; Id., sez. II, 26 luglio 2005, Siliadin v. Francia, n. 73316/01, § 112.

<sup>54</sup> Per tutte Cass., sez. V, 28 dicembre 2015, n. 50723: «anche pochi giorni di assoggettamento della vittima e di approfittamento della sua condizione di soggezione per finalità di sfruttamento sono tali da determinare la lesione del bene giuridico protetto dall'art. 600 c.p., se l'assoggettamento e la finalità di sfruttamento hanno avuto modo di manifestarsi in maniera tendenzialmente stabilizzata, tale da porre la vittima in una condizione che non è stata semplicemente quella di chi è privato temporaneamente della libertà personale, ma di chi viene asservito alla altrui posizione dominante» (conf. Id., sez. V, 7 giugno 2010, n. 35479).

<sup>55</sup> Da ult. Cass., sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615, secondo cui nell'art. 603-*bis* c.p. «lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose». Sulla nozione di stato di bisogno, con ampie indicazioni bibliografiche, per tutti BRASCHI (2022), p. 105 ss.; EAD. (2021), p. 117 ss.

suo stato di grave e urgente bisogno, tanto al lavoratore costretto ad accettare il lavoro dalla propria vulnerabilità, quest'ultima intesa come «una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima» (art. 2 comma 2 direttiva 2011/36/Ue).

Non solo. Rispetto all'accezione dominante a livello sovranazionale, fondata sulla minaccia di una sanzione e sull'assenza di consenso, va attribuito rilievo al trattamento subito dal lavoratore, giacché – come osservato dalla Corte Edu in riferimento all'art. 4 comma 2 Cedu – «non ogni lavoro imposto a un individuo sotto la minaccia di una “sanzione” costituisce necessariamente un “lavoro forzato od obbligatorio” vietato da questa disposizione. Occorre prendere in considerazione la natura e l'entità delle prestazioni»<sup>56</sup>. La formula qui proposta valorizza dunque le modalità della prestazione lavorativa, tipizzando il requisito dello sfruttamento attraverso gli indici contenuti nell'art. 603-bis c.p., che ovviamente nel contesto dell'art. 600 assumono un rilievo di oggettiva maggiore gravità. Va da sé che il rinvio operato all'art. 603-bis c.p. evidenzia la gradualità tra il reato di sfruttamento del lavoro e il reato di lavoro forzato<sup>57</sup>.

In sostanza, la costrizione risulta strettamente correlata alle modalità del lavoro imposto, che a loro volta rivelano l'approfittamento della vulnerabilità delle vittime e così rafforzano il disvalore del fatto anche sul piano psicologico, riflettendosi sulla consapevolezza del soggetto attivo in ordine all'abuso commesso. È chiaro pure che il requisito della coazione si aggiunge allo sfruttamento: in assenza di fatti di coercizione, il timore del licenziamento o la corresponsione di una retribuzione ridotta non costituiscono fattori rilevanti ai fini del lavoro forzato<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup> Corte Edu, sez. V, 11 ottobre 2012, C.N. e V. v. Francia, n. 67724/09, § 74, che in riferimento al caso concreto esclude dall'art. 4 comma 2 Cedu il «lavoro che può essere ragionevolmente richiesta nell'ambito dell'assistenza familiare reciproca o della convivenza». Nel senso di attribuire rilievo, nel lavoro forzato, alla minaccia di sanzioni finalizzate alla sua esecuzione, indipendentemente dalle condizioni nelle quali esso è prestato, STOYANOVA (2017), p. 277.

<sup>57</sup> Sulla gradualità tra le due norme, che in questa sede non può essere approfondita, si veda per tutti GIUNTA (2020), p. 3; ROTOLO (2018), p. 818 ss.; diff. BIN (2020), pp. 16 ss., 26. In merito agli indici di sfruttamento si rinvia alla fondamentale indagine di DIMARTINO (2019), p. 67 ss.

<sup>58</sup> Corte Edu, sez. II, 6 febbraio 2018, Adigüzel v. Turchia, n. 7442/08, § 34; Id., sez. II, 24 ottobre 2017, Tibet Menteş e altri v. Turchia, n. 57818/10 e altri, § 67; Id., sez. III, 4 maggio 2010, Schuitemaker v. Paesi Bassi, n. 15906/08; Id., sez. III, 3 novembre 2005, Antonov v. Russia, n. 38020/03. Nel documento *Human Trafficking and Forced Labour Exploitation. Guidelines for Legislation and Law Enforcement* (2005), p. 19 ss., l'OIL aveva elencato 6 elementi nei quali può consistere la coazione, intesa come minaccia di una qualsiasi sanzione: la violenza fisica o sessuale, la restrizione della libertà di movimento, la servitù per debiti, la ritenzione di parte del salario o il rifiuto di corrisponderlo, il sequestro del passaporto e di documenti di identità, la minaccia di denuncia alle autorità. Successivamente sono stati aggiunti l'abuso della vulnerabilità, l'inganno, l'isolamento, l'intimidazione o minaccia (al posto della minaccia di denuncia), le condizioni di lavoro e di vita e l'eccessività degli straordinari, fino ad arrivare a 11 indicatori. A partire dal 2009, l'OIL propone per lo sfruttamento lavorativo quattro griglie (rispettivamente per la tratta a fini di sfruttamento lavorativo e per la tratta a fini sessuali, distinte per adulti e minori) di complessivi 67 indicatori, qualificati come deboli, medi e forti. Agli indicatori di rischio del lavoro forzato si richiama anche la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione, adottata a Bruxelles il 14 settembre 2022 (COM 2022 453 final).

La formulazione proposta non dà invece rilievo all'assenza del consenso, che deve considerarsi implicita nel fatto tipico: «quando un datore di lavoro abusa del suo potere o approfitta della vulnerabilità dei suoi lavoratori per sfruttarli, questi non offrono volontariamente la propria opera. Il consenso preventivo della vittima non è sufficiente a escludere la qualificazione del lavoro come lavoro forzato»<sup>59</sup>.

Ne deriva che, soprattutto nei casi “contrattualizzati”, ove cioè il datore di lavoro si approfitta dello stato di grave e urgente bisogno del lavoratore per imporgli le condizioni più inique, o sia lo stesso lavoratore a presentarsi accettando tali condizioni, il discrimine va ricercato nella libertà di autodeterminazione della vittima: il lavoro forzato ricorre quando essa versi in una condizione tale da non potersi sottrarre alla coercizione, posta in essere da un datore di lavoro consapevole della sua vulnerabilità. Sul punto l'accertamento del giudice è guidato da fattori sintomatici, concernenti sia le condizioni di lavoro che la situazione personale dei lavoratori, indipendentemente dal formale consenso da essi prestato.

Non vi sarebbe necessità di specificarlo, a conclusione di queste riflessioni, ma vogliamo egualmente sottolineare che, al di là di tutte le modifiche e i miglioramenti richiesti dalla proposta appresso formulata, l'incriminazione del lavoro forzato, oltre a portare il nostro ordinamento in linea con le prescrizioni della Cedu, soprattutto appresterebbe una maggiore tutela a un'enorme massa di persone invisibili – perché prive di ogni diritto –, depredate della loro umanità per il profitto di pochi e circondate dalla nostra indifferenza.

#### Art. 600.

##### *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e lavoro forzato*

1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero la riduce o mantiene in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

---

<sup>59</sup> Testualmente Corte Edu, sez. I, 30 marzo 2017, Chowdury e altri v. Grecia, n. 21884/15, § 96, che sul punto così conclude: «Il quesito sulla volontarietà dell'offerta del proprio lavoro è una questione di fatto che va esaminata alla luce di tutte le circostanze del caso concreto». Vd. pure Id., sez. II, 26 luglio 2005, Siliadin v. Francia, n. 73316/01, § 119: «Quanto al quesito se (Siliadin) abbia svolto questa attività lavorativa di propria volontà, alla luce dei fatti accertati non è seriamente sostenibile che sia stato così. Al contrario, è chiaro che essa non aveva altra scelta». Nello stesso senso Id., sez. IV, 5 luglio 2021, V.C.L. e A.N. v. Regno Unito, nn. 77587/12 e 74603/12, § 149; Id., sez. II, 18 gennaio 2012, Graziani-Weiss v. Austria, n. 31950/06, § 40.

3. Alla stessa pena soggiace chi, con violenza o minaccia, costringe a un'attività lavorativa continuativa una persona che versa in stato di grave e urgente bisogno, imponendo condizioni di sfruttamento mediante approfittamento della sua vulnerabilità. Ai fini del presente comma, il lavoro si intende forzato quando ricorrono almeno tre degli indici di sfruttamento previsti dall'articolo 603-bis del codice penale.

## Bibliografia

AICHELE, Valentin (2022): *Art. 4*, in KARPENSTEIN, Ulrich, MAYER, Franz C. (editors): *Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten*, 3 ed., (München, Beck) pp. 110-124

ALLAIN, Jean (2015): *The Law and Slavery. Prohibiting Human Exploitation* (Leiden, Brill Nijhoff)

ALLAIN, Jean (2013): *Slavery in International Law of Human Exploitation and Trafficking* (Leiden, Nijhoff)

ALLAIN, Jean (2009): *The Definition of Slavery in International Law*, in *Howard Law Journal*, 52, pp. 239-275

ALLAIN, Jean, HICKEY, Robin (2012): *Property and the Definition of Slavery*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, 61, pp. 915-938

BARENTSEN, Bernd (2023): *The Prohibition of Slavery, Servitude and Forced Labour*, in GERARDS, Janneke (editor): *Fundamental Rights. The European and International Dimension* (Cambridge, Cambridge University Press), pp. 389-407

MCBETH, Adam, NOLAN, Justine, RICE, Simon (2017): *The International Law of Human Rights*, 2 ed. (Melbourne, Oxford University Press)

BIN, Ludovico (2020): *Problemi "interni" e problemi "esterni" del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603-bis c.p.)*, in *Legislazione penale*, 10 marzo 2020, pp. 1-35

BRASCHI, Sofia (2022): *Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: elementi costitutivi e apparato sanzionatorio*, in FERRARESI, Marco, SEMINARA, Sergio (editors): *Caporalato e sfruttamento del lavoro* (Modena, Adapt Univ. Press), pp. 88-128

BRASCHI, Sofia (2021): *Il concetto di "stato di bisogno" del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, 1, pp. 113-135

BUCKLEY, Carla M., KAMBER, Krešimir, MCCORMICK, Pamela (2022): *The European Convention on Human Rights* (Strasbourg, Council of Europe)

BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN (2023): *Wiedergutmachung. Regelung zur Entschädigung von NS-Unrecht* (Berlin)

BUNGENBERG, Marc (2020): *Verbot der Sklaverei, der Zwangsarbeit und des Menschenhandels*, in HESELHAUS, F. Sebastian M., NOWAK, Carsten (editors): *Handbuch der Europäischen Grundrechte*, 2 ed. (München, Beck), pp. 408-424

CALAFÀ, Laura (2019): *La lotta al lavoro forzato e obbligatorio. Riflessioni sul lavoro indecente dopo la sentenza Chowdury*, in *Lavoro e diritto*, n. 3, pp. 499-512

CARRARA, Francesco (1908): *Programma del corso di diritto criminale, parte speciale*, II, 8 ed. (Firenze, Fratelli Cammelli)

CHEN, Cher Weixia, RENTELN, Alison Dundes (2023): *International Human Rights* (Cambridge, Cambridge University Press)

CORBANESE, Valli, ROSAS, Gianni (2021): *Politiche per prevenire e contrastare lo sfruttamento lavorativo e il lavoro forzato in Europa* (Roma, OIL)

CORCIONE, Elena (2017): *Nuove forme di schiavitù al vaglio della Corte europea dei diritti umani: lo sfruttamento dei braccianti nel caso Chowdury*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, pp. 516-522

CUCINOTTA, Carlo (2022): *I reati di riduzione in schiavitù, in servitù e di sfruttamento lavorativo nella prospettiva comparata*, in FERRARESI, Marco, SEMINARA, Sergio (editors): *Caporalato e sfruttamento del lavoro* (Modena, Adapt Univ. Press), pp. 129-191

DI MARTINO, Alberto (2019): *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato* (Bologna, il Mulino)

GALLUCCIO, Alessandra (2017): *Tratta di persone e sfruttamento lavorativo: a Strasburgo si fa sul serio*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1196-1199

GIUNTA, Fausto (2020): *Il confine incerto. A proposito di "caporalato" e lavoro servile*, in *disCrimen*, 17 febbraio 2020, pp. 1-4

INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE (2007): *96th session, Report III (Part I B), Committee of Experts, Eradication of Forced Labour* (Geneva, International Labour Office)

JACOBS-WHITE-OVEY (2021): *The European Convention on Human Rights*, (editors RAINEY,



Bernadette, MCCORMICK, Pamela, OVEY, Clare), 8 ed. (Oxford, Oxford University Press)

JOVANOVIĆ, Marija (2023): *State Responsibility for 'Modern Slavery' in Human Rights Law* (Oxford, Oxford University Press)

KREBBER, Sebastian, BIRK, Rolf (2016): *Art. 4 EMRK*, in PABEL, Katharina, SCHMAHL, Stefanie (editors): *Internationaler Kommentar zum Europäischen Menschenrechtskonvention* (Köln-Berlin-München, Heymanns), pp. 1-15

MANES, Vittorio, CAIANIELLO, Michele (2020): *Introduzione al diritto penale europeo* (Torino, Giappichelli)

MARAUHN, Thilo (2022): *Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit*, in DÖRR, Oliver, GROTE, Rainer, MARAUHN, Thilo (editors): *EMRK/GG*, 3 ed. (Tübingen, Mohr Siebeck), I, pp. 641-666

OIL (2005): *Human Trafficking and Forced Labour Exploitation. Guidelines for Legislation and Law Enforcement*

OIT (2009): *Rapport du Directeur Général. Le coût de la coercition, Conférence Internationale du Travail, 98<sup>e</sup> session, Rapport I (B)* (Genève, Bureau International du Travail)

PISILLO MAZZESCHI, Riccardo (2023): *Diritto internazionale dei diritti umani*, 2 ed. (Torino, Giappichelli)

RENUCCI, Jean-François (2021): *Droit européen des droits de l'homme*, 9 ed., (Paris, LGDJ)

RITTER, Anne-Sophie (2015): *Art. 4 EMRK und das Verbot des Menschenhandels* (Baden-Baden, Nomos)

RONC, Pascal (2020): *Die Menschenwürde als Prinzip der EMRK* (Berlin, Duncker & Humblot)

ROTOLO, Giuseppe (2018): *Dignità del lavoratore e controllo penale del "caporalato"*, in *Diritto penale e processo*, pp. 811-823

RUSSO, Deborah (2017): *Lo sfruttamento del lavoro negli Stati membri del Consiglio d'Europa: una riflessione a margine del caso Chowdury*, in *Rivista di diritto internazionale*, pp. 835-841

SEMINARA, Sergio, (2022): *Sui confini tra i delitti di schiavitù, servitù e sfruttamento del lavoro*, in FERRARESI, Marco, SEMINARA, Sergio (editors): *Caporalato e sfruttamento del lavoro* (Modena, Adapt Univ. Press), pp. 3-52

STOYANOVA, Vladislava (2017): *Human Trafficking and Slavery Reconsidered* (Cambridge,

Cambridge University Press)

TRIPODINA, Chiara (2012): *Art. 4*, in BARTOLE, Sergio, DE SENA, Pasquale, ZAGREBELSKY, Vladimiro (editors): *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (Padova, Cedam), pp. 89-106

WEATHERBURN, Amy (2021): *Labour Exploitation in Human Trafficking Law* (Cambridge, Intersentia)